

TEMI ROMANA 2001

L'ATTIVITÀ DEL CENTRO STUDI DELL'ORDINE FORENSE ROMANO

a cura di
PAOLO DE NARDO

Sempre attuali e di grande interesse i delicati e complessi temi che ruotano intorno all'“interesse del minore”, che, negli atti del convegno ospitato in questo numero, lasciano emergere, nell'ottica delle riforme nel frattempo intervenute, interrogativi concernenti le questioni sul ruolo del difensore in materia di diritti personalissimi e le significative connessioni con la normativa sulla difesa dei non abbienti e sul difensore d'ufficio anche in sede civile.

I DIRITTI DI DIFESA NEL PROCESSO CIVILE MINORILE

6 novembre 2001

CAMERA MINORILE INCONTRO DI STUDIO

INTRODUZIONE

Valeria Vecchioli Belcaro

Il processo civile minorile è stato recentemente oggetto di attenzione da parte del legislatore che ha inteso adeguarne la normativa al dettato costituzionale ed, in particolare, al testo novellato dell'art. 111 Cost. sul giusto processo.

Sappiamo difatti che i giudizi civili dinnanzi al Tribunale per i Minorenni hanno una pesante eredità storica: considerati come aventi ad oggetto meri interessi e non diritti, e cioè di volontaria giurisdizione, al confine con i procedimenti amministrativi, risentono di una impostazione teorica che voleva il minore come portatore di meri specifici interessi e non di diritti propri a motivo della sua minorità.

Recenti dottrina e giurisprudenza 'giusminoriliste', in sintonia con il dettato costituzionale di cui all'art. 30 della nostra Carta, nonché con l'evoluzione in tale senso anche dell'ordinamento internazionale (mi riferisco alla Convenzione sui diritti del fanciullo in data 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 176^o/1991, ma anche alla Convenzione di Strasburgo ed alla Convenzione dell'Aja sulla adozione internazionale), riconoscono invece nel minore un soggetto di diritti, non solo di quei diritti che gli sono propri quale uomo, ma anche di altri diritti che gli sono propri in ragione dell'età evolutiva.

Ma se il minore è soggetto di diritti propri e personalissimi, altrettanto lo sono gli adulti titolari della potestà parentale: perché quello di crescere educare ed istruire il proprio figlio, oltre che un dovere, è anche un diritto dei genitori. Sicché i procedimenti aventi ad oggetto la potestà parentale sono giudizi nei quali si verte in materia di diritti soggettivi pieni, in contrapposizione dialettica tra di loro, ancorché governati dalla norme in tema di procedimenti camerali.

Da ciò consegue che in tali procedimenti deb-

bono necessariamente trovare piena attuazione i principi del contraddittorio, del giudice terzo sottoposto alla legge, del diritto di difesa di tutte le parti.

Il legislatore, mosso dalle suddette istanze sia dell'avvocatura sia della magistratura, ha recentemente quindi posto mano ai procedimenti in tema di potestà parentale e di tutela dei minori, intervenendo nel senso auspicato dagli operatori, non senza però qualche contraddizione che pone interrogativi agli interpreti.

La Camera Minorile, associazione di avvocati che operano nel campo del diritto di famiglia e minorile, insieme al Centro Studi del Consiglio dell'Ordine forense romano, propone oggi questo incontro per affrontare alcune delle problematiche che ci sono apparse più significative secondo uno schema che vorrebbe divenire metodo di confronto con l'interlocutore istituzionale e cioè con la magistratura minorile.

Abbiamo infatti ritenuto proficuo evidenziare nelle brevi relazioni che seguiranno i problemi che ci sono parsi più significativi nella normativa in esame e che potranno costituire motivo di dibattito ed approfondimento proprio nella successiva Tavola Rotonda con i magistrati intervenuti, che ringrazio di aver voluto partecipare a questo incontro.

Ringrazio anche i Colleghi che hanno approfondito le singole aree tematiche, il Collega Prof. Alessandro D'Avack che presiederà la tavola Rotonda, e do subito la parola alla Collega Romilda Bottiglieri Martino come moderatore delle Relazioni che seguiranno.

LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO PER LA DECLARATORIA DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ

Maria Giovanna Ruo

Varie e sostanziali sono state le critiche mosse al sistema normativo relativo al procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità di un minore prima della novella 149/2001 come previsto dalla legge 184/1983. Sistema tutt'ora vigente in forza della decretazione di urgenza che ha prorogato l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di procedure minorili al luglio 2002.

Critiche divenute ancor più radicali dopo la rifor-

ma dell'art. 111 Cost. sul giusto processo, in relazione alla quale il procedimento di adottabilità - che va ad incidere su diritti personalissimi e di rango costituzionale del minore, dei suoi genitori e della sua famiglia anche in senso allargato - non può che essere definito 'ingiusto'.

Tale normativa infatti prevede che:

- il procedimento sia aperto anche 'd'ufficio' dal Tribunale per i Minorenni;
- il procedimento si svolga in due fasi, una necessaria, definita con decreto e nelle forme del procedimento camerale, fase nella quale non era prevista nessuna rappresentanza processuale per il minore. L'altra, eventuale, nelle forme del procedimento contenzioso, definito con sentenza e incardinatosi con l'opposizione al decreto che ha definito la prima fase del procedimento. Solo in questa fase il minore è rappresentato da un curatore nominato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni.
- la sentenza che definisce questa ulteriore fase del giudizio di primo grado sia impugnabile presso la Corte d'Appello; che la sentenza che definisce il secondo grado di giudizio sia impugnabile in cassazione solo per violazione di legge.
- i termini per le impugnative siano abbreviati. Questo, in estrema sintesi, l'*iter* processuale a tutt'oggi vigente al quale varie sono state le critiche mosse che hanno riguardato tutti gli aspetti contemplati dall'art. 111 Cost. Si è infatti rilevato come:
 - non sia attuato il principio di terzietà del giudice, essendo tale procedimento promosso anche d'ufficio dal T.M. stesso;
 - sia violato il principio del contraddittorio in relazione al minore che ne è la parte principale, perché sul suo diritto soggettivo di crescere nella propria famiglia il procedimento di adottabilità va ad incidere in modo radicale: processualmente è infatti rappresentato da un curatore solo nella seconda ed eventuale fase; il minore infradocenne non è obbligatorio che sia sentito;
 - non sia in nessun modo garantito il diritto di difesa né del minore né dei genitori né dei parenti entro il IV grado, quantomeno nella prima fase, quella più delicata, trattandosi di procedimento camerale, e quindi di procedimento governato da poche e scarse norme procedurali e in cui non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica.

A tale situazione - anomala rispetto al sistema -

ha inteso porre rimedio la novella 149/2001.

Ma prima di esaminare tale riforma, e porre in luce i nodi critici della stessa, mi sembra importante rilevare come le questioni sinteticamente surriportate non siano solo di principio.

Il procedimento di adottabilità è il procedimento principe di tutto il diritto minorile. Riguarda diritti personalissimi e costituzionalmente garantiti (art. 30 Cost.). Quello del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, pure riconosciuto dalla Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 176/1991. Quello dei genitori a crescere, educare e vivere con i propri figli. È un processo nel quale entrano in gioco valori etici e giuridici di primissimo piano, indisponibili e irrinunciabili.

Vi è un altro aspetto su cui porre attenzione: tali procedimenti riguardano statisticamente, per lo più, fasce sociali marginalizzate, sempre più spesso stranieri, sradicati dal loro contesto giuridico e socio-culturale e che non riescono a riconoscersi nel nostro, in base al quale la loro genitorialità viene giudicata. Soggetti socialmente deboli cui è dovuta una difesa tecnica piena, con tutte le garanzie processuali, perché il diritto a crescere, educare un figlio, vivendo con lui, non è un diritto di rango inferiore a quello alla libertà personale.

Ma veniamo alla riforma. Dirò subito che esaminerò qui, per evidenti ragioni di tempo, solo alcuni spunti normativi che mi sono sembrati di particolare interesse, rinviando un esame più puntuale alle giornate di studio che la Camera Minorile dedicherà prossimamente alla intera normativa di cui alla L. 149/2001.

A. Il procedimento si apre su ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio. È previsto infatti che questi, ricevuta la segnalazione della situazione di abbandono di minori, assunte le necessarie informazioni chieda al Tribunale per i Minorenni di dichiararne l'adottabilità; il ricorso deve essere motivato.

PROBLEMI:

La norma appare superare il più volte eviden-

ziato problema dell'apertura d'ufficio del procedimento d'adottabilità da parte del T.M. Vi sono però almeno 5 aree problematiche che vorrei segnalare alla Vostra attenzione.

1. Il Pubblico Ministero appare l'unico soggetto titolare dell'azione. La norma non prevede infatti che la stessa possa essere promossa da altri soggetti privati e sembra così attribuire in via esclusiva la legittimazione attiva alla parte pubblica. *Quid juris* allora quando un procedimento, iniziato da un soggetto diverso quale un genitore nei confronti dell'altro ad esempio per la decadenza della potestà genitoriale, evidenzierà situazioni abbandoniche? Il T.M. dovrà allora necessariamente inviare gli atti al P.M. e questi, se ne ravviserà le ragioni, ricorrerà al T.M. medesimo per l'apertura di un procedimento per lo stato di adottabilità.
2. Tale legittimazione ad agire esclusiva del P.M. pone il problema se si tratti di una 'sostituzione processuale' ai sensi di quanto disposto dall'art. 81 c.p.c. e cioè se il Pubblico Ministero faccia valere nel processo in nome proprio un diritto altrui: per la precisione quello del minore a vivere in una famiglia sostitutiva della propria naturale quando questa sia abbandonica. Ma a tale interpretazione osta la dizione del precedente art. 8, il quale esplicitamente prevede che il procedimento debba svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale anche del minore, previsione della quale non si comprenderebbe il senso se il P.M. fosse sostituto processuale di questi ai sensi del richiamato art. 81 c.p.c.. Ancor meno si comprenderebbe il senso di tale sostituzione processuale del P.M. in relazione alla figura di un curatore, ancorchè eventuale (la norma lo richiama insieme al tutore affermando espressamente: '*ove esistano*' art. 15 e 16). Ed infine, per coerenza sistematica, la norma va interpretata anche in considerazione della esplicita previsione dell'art. 336 c.c. della figura del difensore del minore nei procedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale.
3. Il Pubblico Ministero, una volta ricevuta la notizia di uno stato di abbandono, non appare essere obbligato a promuovere il procedimento. Nulla infatti della normativa in esame sta ad indicare una sorta di obbligatorietà della azione. Il che però introdurrebbe evidentemente un profilo di discrezionalità. Vi sarebbero casi nei quali il P.M. non rite-

nendo significativa la segnalazione, procederebbe all'archiviazione, senza peraltro nemmeno l'intervento di un giudice terzo. Non è prevista la pubblicazione degli atti. Non è previsto nulla di assimilabile al decreto di archiviazione nel processo penale ed alla relativa opposizione. Non è che si voglia una '*penalizzazione*' del procedimento. Ma non è inopportuno rilevare che quando si tratta di diritti personalissimi ed irrinunciabili e per di più di tutela di soggetti deboli, la discrezionalità dovrebbe essere agita nei ristretti margini di garanzie processuali. Conseguentemente la titolarità esclusiva dell'azione in capo al Pubblico Ministero e le motivazioni prima espresse mi fanno propendere in questo caso, per evidenti ragioni di coerenza sistematica per l'obbligatorietà dell'azione, ancorchè non espressamente prevista (cfr. Giacobbe, *Il P.M. nle processo civile*; contra Vellani, *Il P.M.*)

4. Il Pubblico Ministero assume le 'necessarie informazioni', secondo il dettato normativo, prima della vera e propria apertura del procedimento. Tale assunzione di necessarie informazioni dovrebbe, a mio giudizio, essere contenuta nei limiti dell'audizione dei soggetti che hanno segnalato lo stato di abbandono e nell'accertamento della situazione giuridica di stato del minore. Non mi sembrano invece legittime ulteriori indagini: difatti, se queste fossero consentite, si vanificherebbe del tutto il diritto di difesa solennemente sancito dal precedente art. 8, il quale stabilisce che minore, genitori e parenti debbano essere assistiti legalmente sin dall'inizio del procedimento momento individuato, in senso tecnico, in una fase successiva a quella dell'assunzione delle informazioni del Pubblico Ministero. Il procedimento si apre difatti solo a seguito del ricorso di questi, una volta già assunte le 'necessarie informazioni'. Solo allora - almeno per i genitori ed i parenti, perché dell'assistenza legale del minore non si fa più menzione, come si vedrà - sono previste l'integrazione del contraddittorio e la difesa tecnica. Pertanto, nella logica del sistema, non dovrebbero considerarsi consentite al P.M. indagini ad hoc ulteriori e diverse rispetto a quelle prima indicate. E qualora invece indagini diverse fossero disposte, svolgendosi al di fuori del contraddittorio, dei loro esiti non dovrebbe tenersi nessun conto nell'ambito

del successivo processo. Questa interpretazione è avvalorata dal tenore letterale della norma che consente al P.M. solo l'assunzione delle 'necessarie' informazioni e riserva al T.M. gli accertamenti e le indagini in senso tecnico.

Tuttavia non si può certo sottacere che eventuali indagini disposte in questa sede dal P.M. non avrebbero modo di essere contrastate per la totale assenza di difensori dei parenti e del minore. E va da sé che gli esiti di tali indagini espletate in assenza di contraddittorio e di difesa, seppure, come prima accennato, da ripetersi in sede congrua e irrilevanti formalmente, avrebbero tuttavia un peso 'extragiuridico' notevole. Prima del necessario intervento legislativo, sarà quindi opportuna l'individuazione da parte dei Pubblici Ministeri di comuni norme di comportamento su un unico parametro deontologico nel rispetto del ruolo della difesa e del successivo contraddittorio.

5. Il Pubblico Ministero, cui spetta in via esclusiva la titolarità dell'azione, è parte nel procedimento. È parte pubblica, agisce a tutela di diritti di rilevanza pubblicistica nel più generale interesse all'attuazione ed all'esatta applicazione della legge. E ciò, se gli conferisce delle peculiarità come ad esempio il fatto che nei suoi confronti non si formi il giudicato in senso sostanziale e che possa impugnare la sentenza anche conforme alle sue stesse conclusioni, non può però voler dire che non sia assoggettato alle regole del contraddittorio nei confronti delle altre parti processuali. Quindi il suo ricorso introduttivo, a mio parere, dovrà essere notificato alle parti private, in modo da consentire loro di controdedurre; sulle sue articolazioni istruttorie sarà parimenti loro diritto controdedurre e articolare e dovranno essere messe in condizione di farlo con comunicazione e congruo termine.

Continuiamo con l'esame della normativa.

B. *Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso:*

- *apre il procedimento relativo allo stato di abbandono del minore; dispone immediatamente, ove occorra, indagini dei Servizi sociali locali o degli organi di P.S. competenti territorialmente;*
- *avverte i genitori o, in mancanza, i parenti*

entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore invitandoli a nominare un difensore ed informandoli della nomina di un difensore d'ufficio se non vi provvedono;

- *tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.*
- *il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il IV grado con rapporti significativi con il minore.*

PROBLEMI

La normativa, prevedendo l'assistenza legale per il minore e la sua famiglia (genitori e parenti entro il IV grado) sembra superare una delle più significative perplessità in ordine alla legittimità del procedimento alla luce della novella costituzionale. Tuttavia mi sembra porre all'interprete almeno le seguenti n. 9 aree problematiche:

1. l'art. 8 prevede che il procedimento di adottabilità debba svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale anche del minore: ma nulla viene detto a proposito di chi debba dar impulso alla procedura di nomina del difensore del minore, né chi vi debba provvedere. E nemmeno quando tale nomina vada effettuata. La posizione testuale della norma, contenuta nell'art. 8, prima del ricorso del pubblico ministero, e il suo tenore letterale (*il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore...*) potrebbe far ritenere che la nomina del difensore dovrebbe situarsi al momento della recezione della notizia di abbandono da parte del pubblico ministero e su impulso di questi in analogia con quanto previsto dall'art. 97 c.p.p. Ma ciò appare in contrasto con quanto poi previsto da successiva norma. Infatti la presenza della assistenza legale è prevista sempre dall'art. 8 anche per i genitori o i parenti entro il IV grado: ma per questi il momento del difensore tecnico è sicuramente posticipato, all'apertura del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni a seguito del ricorso del P.M.: così prevede infatti l'art. 10, 2. Ma questo stesso articolo non prevede la nomina del difensore del minore.
2. Vi è poi un nodo che può apparire a mio

avviso irresolubile. La scelta del legislatore sembrerebbe essere per il difensore tecnico del minore, e non per un curatore. Ma il difensore tecnico ha un ruolo preciso e non dovrebbe né potrebbe compiere scelte di tipo esistenziale, stabilendo a suo avviso quale sia la migliore situazione per quel minore, se rimanere con la propria famiglia o essere inserito in altra. Ciò è del tutto estraneo al mandato defensionale... Ancora: ai sensi dell'art. 83 c.p.c. chi conferirà la procura al difensore del minore? Mi sembra che il legislatore avrebbe dovuto più correttamente optare per un curatore del minore, secondo il disposto di cui all'art. 78 c.p.c., che attuasse tutte quelle scelte anche 'esistenziali' che sono proprie del suo ruolo in caso di conflitto di interessi e di diritti con le figure parentali.

3. Nulla viene detto esplicitamente sul contenuto della cd. assistenza legale del minore. Il che è tanto più problematico in relazione al fatto che, invece, la norma si occupa della difesa tecnica delle altre parti e del contenuto del loro diritto di difesa. L'interprete non può non interrogarsi su ciò che appare una macroscopica incongruenza. Perché delle due l'una: o le altre parti hanno diritto alla difesa tecnica che si esplicita solo con le facoltà indicate e il minore invece ha diritto ad una non meglio specificata assistenza legale, o anche questi, come ritengo, ha diritto ad un difensore in senso tecnico per dettato costituzionale che però non avrebbe le facoltà esplicitate dalla norma. Vi sarebbero quindi in ogni caso profili di incostituzionalità ex art. 3 e 24 Cost. Quindi, al di là della lacuna normativa, si deve ritenere necessaria la presenza del difensore del minore cui debbono essere riconosciute le stesse piene facoltà dei difensori delle altre parti nei termini che verranno ora esplicitati.
4. Veniamo infatti al diritto di difesa dei genitori e dei parenti entro il IV grado. Sicuramente significativa è l'introduzione in questo procedimento dell'obbligatorietà della difesa per tali soggetti: sono invitati a nominare un difensore e, in ogni caso, è nominato loro un difensore d'ufficio. Chi, come e quando nomini il difensore d'ufficio non è specificato. Non è peraltro stato modificato dalla L. 149/01 l'art. 75 della Legge 184/1983 per cui è previsto in questi procedimenti il patrocinio a spese dello stato ed è chiaro che tale

norma debba essere anche raccordata in sede interpretativa con le novelle in tema di difesa dei non abbienti

5. La legge prevede la difesa obbligatoria per i genitori o per i parenti entro il IV grado con rapporti significativi con il minore solo se mancano i genitori. Anche ciò sembra presentare profili di incostituzionalità. La difesa tecnica dovrebbe essere sempre garantita ai parenti entro il IV grado con rapporti significativi con il minore, anche quando vi siano i genitori, perché l'art. 8 al I comma prevede espressamente che lo stato di abbandono sussista non solo quando vi sono genitori abbandonici ma anche quando non vi siano parenti idonei a supplire alla carenza dei genitori.
6. Inoltre può succedere, e succede, che dalla prime necessarie informazioni non si evinca la presenza di parenti qualificati. È infatti richiesto un doppio requisito: uno formale (entro il IV grado) ed uno sostanziale (che abbiano rapporti significativi con il minore). Ma questo secondo requisito può essere evidenziato dagli accertamenti successivi all'apertura del procedimento. A volte si verifica infatti che l'esistenza di parenti con rapporti significativi si palesi *in itinere*, a procedimento già avviato. È evidente che in tal caso alla comunicazione della pendenza del procedimento, alla nomina di un difensore d'ufficio ed all'invito a farsi rappresentare da un difensore dovrà provvedere il giudice delegato non appena venuto a conoscenza della presenza di tali parenti, a pena di nullità dell'intero procedimento per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
7. Ma veniamo al contenuto di tale diritto di difesa. Viene solennemente riconosciuto ciò che è un minimo: la facoltà di presenziare agli accertamenti disposti dal giudice personalmente ed assistiti dalla difesa; presentare istanze anche istruttorie; di visionare gli atti, se autorizzati. Ma è possibile confinare il diritto di difesa in questi angusti limiti? Difetta in questa elencazione il diritto di dedurre, controdedurre, allegare fatti. Non è possibile ritenere che tale estrinsecazione del diritto di difesa sia esclusa in questo procedimento, svuotandolo del suo principale contenuto. Si deve ritenere che il legislatore abbia inteso più che altro sottolineare solo quelle estrinsecazioni del diritto di difesa elencate perché spesso sacrificate nella

attuale prassi giudiziaria e non escludere o limitare, sicché sicuramente, ancorché non esplicitamente sancito, il difensore della parti private potrà dedurre, controdedurre, presentare domande, argomentare ed eccepire.

8. La prima estrinsecazione prevista del diritto di difesa è la facoltà per le parti assistite dal difensore di presenziare agli accertamenti. Ciò vuol dire mettere la parola fine alle audizioni degli assistenti sociali a porte chiuse, con l'avvocato che viene invitato ad uscire, come talvolta può succedere tutt'oggi. Ciò vuol dire per il difensore il diritto a partecipare a tutte le operazioni di accertamento, anche a quelle di tipo psicologico e diagnostico: e deve ritenersi implicita, perché strutturalmente connessa con il diritto di difesa, la possibilità di avvalersi di consulenti di parte. Vi è però da dire che tale facoltà - di partecipare a tutti gli accertamenti - viene poi vanificata da quanto previsto a proposito del diritto di estrarre copia e visionare gli atti: infatti ciò deve essere autorizzato dal giudice. Ma a che serve aver partecipato agli accertamenti se poi non si può prendere visione dell'elaborato peritale che ne costituisce il risultato? Se poi non si può controdedurre, formulare ulteriori istanze, richiedere chiarimenti? È una incongruenza incomprensibile ed anche qui al di fuori del dettato costituzionale (art. 24 e 111 Cost.). Peraltro non è mai nemmeno prevista esplicitamente la pubblicazione degli atti e, secondo la lettera della norma, si potrebbe arrivare a sentenza ad atti ancora secretati. Il che è obiettivamente lesivo del principio del contraddittorio e al di fuori dello schema costituzionale. Sicché mentre la possibilità di secretazione degli atti appare un residuo di un processo a forte impronta inquisitoria, deve ritenersi che gli atti ancorché secretati, debbano essere pubblicati prima della decisione con congruo termine per le parti di dedurre ed articolare all'esame degli stessi.
9. Veniamo poi al diritto di presentare istanze anche istruttorie: presentare istanze, se poi non vi è un obbligo di provvedervi in modo motivato per il giudice, può anche essere inutile. Conosco procedimenti di adottabilità nei quali i genitori hanno presentato fino a 9 istanze per poter rivedere i propri figli, e nessuno ha mai provveduto. Si deve quindi

ritenere che alla facoltà della difesa della parte di presentare istanze debba necessariamente corrispondere l'obbligo da parte del giudice di provvedere motivatamente nel merito delle stesse nel termine di 5 gg. ai sensi dell'art. 186 c.p.c., essendo tale previsione normativa del tutto compatibile con lo schema del procedimento camerale.

Ancora due argomenti, in estrema sintesi:

C. *L'audizione del minore*. È espressamente prevista l'audizione del minore in due specifiche sedi, prima dell'assunzione dei provvedimenti di urgenza (art. 10); prima della sentenza (art. 15). In entrambi i casi è obbligatorio sentire il minore che abbia compiuto i 12 anni; può essere sentito anche il minore infradodicenne dice testualmente la norma 'in relazione alla sua capacità di discernimento'.

PROBLEMA

Non si capisce come si possa escludere la capacità di discernimento di un minore prima della sua audizione. Poiché al di sotto dei 12 anni la legge non fa distinzione, non legittima ad introdurre criteri interpretativi automatici (come ad es. escludere la capacità di discernimento al di sotto dei 4 anni di età). In base a quali elementi il Giudice riterrà *a priori* un bambino di 8 anni capace di discernere o meno? Sarà quindi sempre necessaria una CTU preliminare. In realtà la capacità di discernimento dovrebbe essere uno degli elementi di valutazione delle dichiarazioni del minore *ex post* e non *ex ante*. Oltretutto si dà adito, anche in questo caso, a difformità di trattamento che palesano profili di incostituzionalità.

D. Ma vi è un ulteriore punto che mi sembra veramente oscuro cui vorrei solamente accennare. Il Procedimento si chiude con sentenza - sia che dichiaro lo stato di adottabilità, sia che dichiaro che non vi è luogo a provvedere - che deve essere notificata ai seguenti soggetti:

- P.M.
 - Genitori
 - Parenti entro il IV grado con rapporti significativi
 - Tutore o Curatore ove esistano
- Con contestuale avviso agli stessi che possono

proporre impugnazione entro 30 gg. (termine breve) dalla notificazione.

PROBLEMI

Indicherò qui di seguito solo le n. 3 aree che mi sembrano porre più problemi all'interprete.

1. Non è prevista la notifica al minore, o a un soggetto che lo rappresenti. Se il minore è parte, e non può essere diversamente perché il giudizio incide sulla sfera dei suoi personalissimi diritti soggettivi, e se nel processo ci deve essere un suo difensore, perché altrimenti non si capisce che senso avrebbe prevedere per lo stesso l'assistenza legale, perché non è previsto che la sentenza gli venga notificata presso il difensore costituito, a norma dell'art. 170 c.p.c.? E se la sentenza non viene notificata al minore, per lo stesso non decorrerà il termine breve di 30 gg. per impugnare: conseguentemente la sentenza passerà in giudicato nei suoi confronti secondo i termini previsti dall'art. 327 c.p.c. Ritengo quindi che la sentenza debba essere notificata al minore, presso il suo difensore costituito, se non *'esistono'* il tutore o il curatore, onde non creare disparità di trattamento tra le parti e consentire che sia preservata la celerità del processo.
2. Vi è un ulteriore problema: i difensori delle altre parti private espletano il proprio mandato tecnico secondo la volontà delle parti stesse impugnando o meno la sentenza che avrà definito il primo grado di giudizio e, successivamente, impugnando eventualmente in cassazione la sentenza della Corte d'Appello. Ma il difensore del minore di chi esplicherà in senso tecnico la volontà? non rientra automaticamente nei poteri della difesa impugnare, dipende dal mandato.
3. Il legislatore si deve essere reso conto che in qualche modo vi erano delle lacune nel sistema perché fa improvviso riferimento a due figure fino ad ora non considerate: il tutore ed al curatore, aggiungendo *'se esistono'*. Non ci è difficile immaginare ipotesi nelle quali sia stato nominato un tutore provvisorio. Evidentemente succede sempre quando vi è sospensione o ablazione della potestà genitoriale. Ma così non è per il curatore ancorché di questa figura sia evidente la necessità, secondo quanto si è andato fin qui svolgendo. Infatti in questo tipo di procedimento è necessaria una figura che rappresenti il minore, che indirizzi le

scelte tecniche del difensore dopo averlo nominato; che valuti e decida se chiedere per il minore di rimanere nella propria famiglia naturale o di rescindere il legame; che scelga se impugnare o meno il provvedimento non conforme alle scelte effettuate. Il dettato di cui all'art. 78 c.p.c. autorizza la nomina di un curatore in questi procedimenti, ai quali è immanente il conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori e parenti o, quantomeno, la tensione dialettica tra i diritti degli adulti e dei minori nell'ambito della famiglia.

In conclusione la nuova normativa sui procedimenti di adottabilità è sicuramente un passo avanti ed un riconoscimento, più astratto che concreto, che questi processi per essere giusti ai sensi del dettato costituzionale debbano veder garantito il diritto di difesa di tutti i soggetti che ne sono parti. Tuttavia la normativa stessa sembra esaurirsi nella enunciazione di principi conoscendo poi una serie di contraddizioni con se stessa e incongruenze con l'ordinamento che necessiteranno sia di ulteriori rapidi interventi del legislatore stesso, sia dell'intervento del giudice costituzionale, sia - per quanto possiamo fare qui ed ora - di un dialogo interpretativo costruttivo e serrato tra tutti gli addetti ai lavori. È infatti doveroso sin da ora individuare le più corrette modalità interpretative ed operative per superare i nodi problematici posti dalla legge nel testo novellato con coerenza sistematica come, ad esempio, il ricorso - che mi sembra francamente necessario - alla figura del curatore. Una prassi interpretativa orientata in questo senso mi sembra, oltre che legittima, consigliabile e permetterebbe di superare in sede interpretativa alcune delle macroscopiche incongruenze del sistema *supra* evidenziate.

Romilda Bottiglieri Martino

Grazie Maria Giovanna per aver prospettato con dovizia di particolari i principali nodi che dovranno essere risolti per assicurare veramente il giusto processo in queste procedure. Penso che dopo questa dettagliata esposizione chi avesse immaginato che l'introduzione della difesa obbligatoria nelle procedure per la

dichiarazione dello stato di adottabilità fosse sufficiente a realizzare il giusto processo in queste procedure, dopo aver ascoltato Maria Giovanna sarà rimasto definitivamente deluso. Spero che la Collega che ascolteremo adesso, Michela Concetti, che ci parlerà della riforma del procedimento in materia di potestà genitoriale risollevi un po' l'umore di quelli che hanno avuto una delusione.

LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI POTESTÀ GENITORIALE

Michela Concetti

La primavera 2001 può definirsi "calda" ove si rifletta quali e quanti provvedimenti legislativi siano stati emanati nel settore della giustizia:

- La L. n. 134/01 che ha istituito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, modificando la L. n. 217/90 sul cosiddetto "gratuito patrocinio",
- La L. n. 60/01 sulla difesa d'ufficio penale,
- La L. n. 149/01 modificativa della L. n. 184/83 sull'adozione;
- La L. n. 154/01 sugli ordini di protezione.

Di pubblicazione precedente è la L. Costit. 23/11/99 n. 2 che ha novellato l'art. 111 Cost. e sancito principi inderogabili al fine di garantire a tutti i cittadini il **giusto processo** (art. 1 legge cit.); le norme contenute nei provvedimenti legislativi citati altro non sono che attuazione proprio dei principi enunciati dalla disposizione costituzionale.

Già da qualche tempo nello specifico settore del diritto minorile si avvertiva l'esigenza di tutelare e garantire in modo più aderente ai precetti costituzionali (artt. 24 e 29 Cost.), i diritti di quanti sono coinvolti nelle vicende giudiziarie relative alla dichiarazione dello stato di adottabilità nonché ablativo o limitativo della potestà genitoriale.

Pertanto più che apprezzabile è stato l'intervento del legislatore dal momento che la L. n. 149/01 ha introdotto per tali procedimenti, un effettivo contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un Giudice terzo ed imparziale, assicurando ove possibile la durata ragionevole del processo (art. 111, 2° co. Cost.). In tema di adottabilità il legislatore è intervenuto in modo incisivo per trasformare il procedimento camerale a contraddittorio posticipato -

ed eventuale solo a seguito del reclamo contro il decreto - in un procedimento a cognizione piena o semipiena.

Le direttrici normative sono fondamentalmente: 1) riconoscere al TM la tanto auspicata posizione di terzo nel processo, 2) riconoscere ed assicurare a tutti i soggetti coinvolti la qualità di parti processuali nonché il diritto all'assistenza legale.

Per quanto riguarda il primo profilo l'azione per la dichiarazione dello stato di adottabilità è esercitata dal PM cui giungono le segnalazioni di abbandono dei minori di età (art. 9, co. 1), ovvero per conoscenza diretta a seguito delle ispezioni ordinarie e straordinarie che la legge gli impone ed autorizza (art. 9, co. 3).

Il Procuratore della Repubblica presso il TM, assunte le necessarie informazioni, propone ricorso chiedendo motivatamente la dichiarazione di adottabilità (art. 9, co. 2 L. n. 184/83). Solo a seguito del deposito del ricorso il TM è investito della controversia ed è considerato aperto il procedimento con le conseguenze che appresso vedremo sul profilo della difesa tecnica delle parti.

Il TM a questo punto, onde verificare la fondatezza della domanda, dispone immediatamente, ma all'occorrenza cioè se lo ritiene necessario, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore. Le prime, a dire il vero, mi sembrano alquanto superflue poiché lo stato giuridico del minore è facilmente ed incontrovertibilmente accertabile attraverso la consultazione dei registri dello stato civile, che si presume il PM abbia compiuto con diligenza.

Diverso discorso per le indagini che riguardano ad esempio l'ambiente in cui è vissuto il minore, al fine di valutare l'effettiva sussistenza dello stato di abbandono. V'è da chiedersi a tal proposito come sia conciliabile l'immediatezza delle indagini con la necessità di nominare un difensore da parte dei genitori.

Su questo la riforma dell'adozione è stata decisamente innovativa poiché è previsto che sia i genitori che il minore siano difesi da un legale (art. 8); nel solo caso in cui i genitori non provvedano alla nomina di fiducia, è lo stesso Presidente del TM a nominare un difensore d'ufficio (art. 10).

L'invito alla nomina è fatto contestualmente alla notifica del ricorso e implicherà per forza di cose l'attesa di alcuni giorni nel corso dei quali io ritengo sia opportuno per il TM astenersi da

qualsiasi atto di indagine e approfondito accertamento, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

L'art. 15 L. n. 184/83 (novellato dall'art. 14 L. n. 149/01) dispone che il TM, a conclusione delle indagini e degli accertamenti, dichiara lo stato di adottabilità non più con decreto reclamabile ma con sentenza da notificare a cura dell'ufficio al PM, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, al tutore, al curatore speciale ove esistano (ove esista chi?); con l'ulteriore avvertimento del loro diritto a proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui al successivo art. 17 (con ricorso alla sezione minori della Corte di Appello entro 30 gg.).

E' opportuno qui e subito analizzare l'elencazione contenuta del 3° comma dell'art. 15: è di tutta evidenza che la norma individua i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità qualificandoli implicitamente come parti necessarie nel processo.

Orbene se in via astratta e logica nessun problema pone la presenza del PM, dei genitori ovvero, in mancanza di questi ultimi, dei parenti entro il quarto grado aventi relazioni significative con il minore, diverso è a dire del tutore e del curatore speciale visto che l'inciso "ove esistano" è dubbio che si riferisca ad entrambi o solo ad alcuni degli altri soggetti menzionati dal 3° comma.

Chi potrebbe non esistere processualmente?

Non il PM che è parte necessaria propulsiva del procedimento; non i genitori, a meno che si tratti di minore orfano ma nel qual caso potrebbe essere presente il tutore ovvero i parenti. Questi ultimi sono parte solo eventuale anche in altro senso visto che la legge gli riconosce un ruolo processuale solo ed in quanto abbiano rapporti significativi con il minore (artt. 10, 11, 15).

Di tutte le figure quella più problematica è il curatore speciale: chi è?

Non è il tutore in quanto ha funzioni proprie diverse da quelle di cura, rappresentanza e amministrazione previste dall'art. 357 c.c.

E' forse il difensore del minore? Qualcuno suggerisce questa interpretazione anche perché il legislatore dopo aver solennemente disposto che il minore abbia un legale (art. 8, co. 4) non sembra interessarsene ulteriormente.

In altre parole al di fuori del richiamo ora ricordato, nel testo normativo della L. n. 149/01, non

ci sono altri riferimenti al legale del minore: non si sa chi lo nomina, quando, in che modo. Ad ogni buon conto anch'egli è una figura necessaria del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità (insieme al PM), perché un minore vi deve sempre essere in qualità di "beneficiario" del provvedimento conclusivo; di conseguenza anche il suo difensore. La forte incertezza anche letterale del testo di legge determinerà dubbi, non univoche applicazioni della norma e fin anche il rischio di scelte "addomesticate" qualora non sia prevista una procedura di nomina più che trasparente. Con la previsione, ad esempio, di un sistema identico a quello introdotto dalla L. n. 60/01 (art. 1) che ha attribuito ai Consigli dell'ordine il potere - dovere di predisporre gli aggiornati elenchi dei difensori d'ufficio penali.

Una tale preoccupazione non è neppure estranea ad un altro difensore di nomina eventualmente presidenziale cioè il difensore dei genitori qualora questi omettano di incaricare un legale di fiducia dopo l'apertura del procedimento (art. 10, co. 2 L. 184/83).

Proprio la presenza del legale dei genitori e del minore è giudicata la seconda ed importante novità della L. n. 149/01, nella direzione dell'effettivo riconoscimento del diritto ad un giusto processo in cui le parti abbiano immediata notizia del suo inizio, a garanzia del contraddittorio dal momento che nessun atto istruttorio potrà essere realizzato senza la loro conoscenza o meglio in assenza del loro difensore. Neppure, come ho già detto - le più approfondite indagini ed accertamenti disposti dal Presidente del TM subito dopo la proposizione del ricorso.

La conferma di questa interpretazione viene proprio dalla lettura del testo normativo poiché il 2° comma dell'art. 10 prevede il diritto delle parti rappresentate da un legale a partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal TM, prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, previa autorizzazione del Giudice.

Il contraddittorio in tal modo dovrebbe essere garantito.

Dico dovrebbe ed ho in mente due casi limite. Quale contraddittorio viene realizzato nel caso in cui il Presidente ed il TM ritengano di non dar corso a ulteriori accertamenti ed indagini giudicando il ricorso del PM completo ed esaustivo sul fronte delle informazioni assunte dopo la segnalazione (art. 9)?

In questo caso c'è in effetti il rischio che la

“prova” si formi in assenza di contraddittorio. Allora delle due l’una: o gli accertamenti e le indagini devono essere sempre reiterate in sede contenziosa davanti al TM, con l’intervento dei difensori; oppure questi devono poter partecipare anche alla fase prodromica, gestita dal solo PM prima del deposito del ricorso.

Contrasta tale ultima interpretazione il tenore letterale della norma che prevede l’assistenza legale esclusivamente nella fase dinanzi al TM. Il PM potrà quindi assumere “le necessarie informazioni” in via del tutto riservata, senza neppure informare gli interessati.

E’ pur vero che la legge parla di “informazioni” del PM (art. 9) e poi di “accertamenti” ed “indagini” del TM (art. 10 e ss.); quindi le attività istruttorie si profilano più o meno incisive e di diversa natura a seconda del soggetto che le ha disposte e della fase in cui vengono compiute; ma è anche incontestabile che il rischio di un contraddittorio inesistente ci sia.

Altro ostacolo all’effettivo esercizio del diritto di difesa potrebbe determinarsi nel caso di diniego all’autorizzazione a prendere visione ed estrarre copia degli atti.

Il legislatore nulla dice sulla discrezionalità del Giudice delegato e su i limiti: dovremmo quindi confidare nel buon senso e nella corretta applicazione della legge affinché si determini una prassi rispettosa della volontà del legislatore.

La riforma del procedimento in materia di adottabilità oltre ai salienti aspetti sin ora evidenziati si è attuata anche grazie a previsioni strettamente processuali e relative, ad esempio, ai termini entro cui deve essere fissata l’udienza di discussione dinanzi alla Corte di Appello e la Cassazione: in entrambi i casi 60 giorni dal deposito del ricorso (art. 17. co. 3); non si dovrà attendere più di 15 giorni per il deposito della sentenza.

Una chiara spinta acceleratoria ad un processo con implicazioni delicatissime ove il trascorrere del tempo provoca lacerazioni negli affetti a volte gravi ed insanabili; per altro, una corretta applicazione del principio di celerità sancito dall’art. 111, co. 2 Cost.

Di enorme importanza è poi l’ampliamento dei motivi del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello, prima limitato ai casi di violazione di legge, oggi prevista per i motivi di cui ai nn. 3, 4 e 5 del 1° co. dell’art. 360 c.p.c.

Ed infine sembra ormai del tutto abbandonata la procedura - eventualmente - trifasica del giu-

dizio di merito; prima della L. n. 149/01 la fase contenziosa si apriva solo in caso di reclamo al TM avverso il decreto di adottabilità, sentenza appellabile e poi ricorribile, quella del Giudice dell’impugnazione, davanti alla Suprema Corte che rappresentava il 4° organo giudiziario investito della conoscenza del caso.

Oggi si è definitivamente affermato il principio del doppio grado di giudizio (di natura contenziosa), eventualmente concluso con la pronuncia della Corte di Cassazione.

La riforma procedurale nel giudizio sull’adottabilità è effettiva o solo eventuale?

Come ha inciso sulla materia il D.L. n. 150/01 e poi la legge di conversione del 22/06/2001?

Questi interrogativi sono del tutto legittimi alla luce dell’art. 1, co. 1°, del citato DL che ha disposto in via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modifiche, che ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore.

La norma non era di poco conto visto che rischiava di vanificare, a mio giudizio, l’effettiva introduzione della difesa tecnica nei giudizi per la dichiarazione dello stato di adottabilità e, quindi, di frustrare lo sforzo compiuto verso l’attuazione del giusto processo anche in settori del diritto delicatissimi quale il nostro.

Forse è proprio per questo motivo che con la legge di conversione è stato comunque disposto il termine finale del 30/06/2002: rinvio sì, ma non sine die.

Una attenta lettura (e forse una pessimistica interpretazione) evidenzia il rischio che anche le norme relative alla celerità del processo e del doppio grado di giudizio nonché alla natura camerale - contenziosa vengano disapplicate seppur temporaneamente in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina della difesa d’ufficio nei procedimenti sull’adottabilità.

Quali problemi pone la norma del DL n. 150/01 e prima ancora, perché si è resa necessaria?

L’approvazione della L. n. 149/01 a fine legislatura non ha aiutato l’elaborazione di un testo completo anche nella previsione del regime transitorio; non contiene, infatti, alcuna norma in tal senso. Di qui l’esigenza di un provvedimento legislativo ad hoc (DL n. 150/01) che tenesse conto del necessario raccordo con altre

leggi prima fra tutte quella sulla difesa d'ufficio. V'è di più! L'immediata entrata in vigore della L. n. 149/01 quanto meno limitatamente all'art. 10, 2° co. che autorizza il Presidente a nominare ai genitori un difensore d'ufficio qualora non ne abbiano uno di fiducia, sarebbe stata impossibile visto che la stessa legge nulla prevede in merito alle modalità di nomina ed ai requisiti del legale.

Inoltre la legge sul patrocinio a spese dello stato (L. 134/2001), nel settore civile, ha subito uno slittamento sino al 1 luglio 2002.

Quindi per 15 mesi sarebbe stato impossibile garantire un'adeguata difesa alle classi meno abbienti che nelle procedure di adottabilità rappresentano una percentuale rilevante di destinatari passivi dei decreti di adottabilità.

Ma il tenore letterale del 1° co. fa sorgere diversi quesiti.

Innanzitutto prevede la futura emanazione di una specifica legge sulla difesa d'ufficio, esclusiva per il settore del procedimento dell'adozione.

Un prossimo intervento legislativo è opportuno quanto anche nel settore civile si dovrà introdurre un sistema assolutamente trasparente ed imparziale per la predisposizione degli elenchi dei difensori d'ufficio, per la loro turnazione automatica così come avviene in materia penale (art. 97, co. 2°, c.p.p.).

Trattandosi poi di un settore ove si controverte di diritti personalissimi, non sarà considerato eccessivo pretendere e garantire una difesa professionale, ad alto livello.

Questo certo riguarda la formazione degli avvocati che nel prossimo futuro saranno chiamati a difendere i diritti dei genitori e del minore (o di altri soggetti) nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Formazione che non può prescindere dalla conoscenza di discipline extragiuridiche quali la psicologia, la sociologia, ecc. ...

Pertanto il controllo sulle capacità professionali del legale dovrà essere più che serio.

Fatto sta che al momento tutto appare congelato ed i procedimenti davanti al TM continuano e continueranno a volgersi con la vecchia normativa, almeno fino al 30 giugno 2002.

Oppure no? Possiamo dare un'altra interpretazione della norma, per garantire la difesa tecnica ai soggetti coinvolti nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità?

Se il problema è effettivamente la nomina del legale, nulla questio per coloro che vogliono

nominare un difensore di fiducia e possono compensarlo a proprie spese.

Per costoro potrebbe rendersi applicabile la normativa della novella senza alcuno slittamento, con il pieno riconoscimento del principio della difesa tecnica ed ogni altra innovazione e disposizione processuale.

Questa soluzione "salvataggio" non mi pare tuttavia possibile, per due serie di motivi.

Il primo per così dire morale ed etico. C'è il rischio di costituire due categorie di utenti, di serie A e di serie B: coloro che possono permettersi un legale e quindi maggiori garanzie processuali, coloro per cui la novella non si applica e la procedura rimane meno garantista così come è oggi.

Il secondo pratico e giuridico. Il TM dovrebbe applicare due riti distinti, con soggetti e competenze diverse. Mi riferisco ad esempio all'esercizio dell'azione civile per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con la novella attribuita al procuratore della Repubblica; con la disciplina anteriore ma tutt'oggi in vigore esercitata anche dal TM direttamente.

L'effetto "congelamento" non è stato limitato alle sole norme (di natura processuale) relative al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, giacché il DL n. 150/01 con il 2° co. dell'art. 1 (convertito poi in legge) ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore del riformato art. 336 c.c. in tema di procedimento di ablazione o limitazione della potestà genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.) sino al 30 giugno del prossimo anno.

La L. n. 149/01 ha introdotto in queste procedure - per altro talvolta connesse alla dichiarazione di adottabilità - il principio della difesa tecnica dei genitori e del minore che dovranno essere "assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge" (art. 37, 3° co.) almeno a decorrere dall'emanazione di "nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile".

La legge citata ha così introdotto con gli artt. 8, 10 e 37 la difesa tecnica in quasi tutti i procedimenti che si svolgono dinanzi al TM (e alle AG superiori) rafforzando il principio del giusto processo anche nel settore civile, in un ambito assai delicato quale il minorile ove è alto il rischio del conflitto tra i diritti dei genitori e quelli dei figli.

Difesa tecnica, ma non obbligatoria - tengo a sottolineare - come invece previsto nella procedura per la dichiarazione di adottabilità.

Lo slittamento sino al luglio 2002 doveva essere comunque previsto per armonizzare la presenza del difensore nei giudizi ex artt. 330 e 333 c.c., con l'entrata in vigore della L. n. 134/01 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti giacché nel settore civile l'applicazione di quest'ultima normativa è prevista solo a decorrere dalla data del 1° luglio (art. 15 noniesdecies L. n. 217/90 come introdotto dall'art. 13 L. n. 134/01).

Maggiori speranze nutriamo nel futuro intervento legislativo che dovrà riformare l'art. 336 c.c. ovvero il rito camerale nei procedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale.

Le linee guida sono ormai tracciate e chiare.

Ci si allontana sempre più dal modello camerale applicato nei Tribunali, giudicato assolutamente inadeguato sia dall'avvocatura sia dalla dottrina; modello procedimentale che la Corte Costituzionale ha cercato di modificare con interventi di precisione "chirurgica" per limitarne connotati inquisitori, di sommarietà e di assenza di contraddittorio ed infine riconoscere alle parti pieni poteri di difesa e di rinvenimento della prova, in un contraddittorio che auspichiamo essere reale e pieno.

Romilda Bottiglieri Martino

Inizialmente sembrava che si avverasse quello che io avevo previsto: un maggiore ottimismo nella relazione della collega Concetti sulla possibilità che la riforma realizzasse i principi del giusto processo in queste procedure. Poi di fatto abbiamo visto che il processo al processo è continuato. Io ho notato alcuni punti, brevemente, che mi sono sembrati più interessanti e significativi in questa relazione: la necessità di distinguere i compiti e le funzioni di protezione dall'attività del giudicante; di riconoscere al minore il pieno diritto ad essere ascoltato, rappresentato e difeso; la necessità di prevedere la nomina di un difensore d'ufficio anche nelle procedure ex articolo 236, la necessità di una più precisa regolamentazione dei provvedimenti di urgenza. La relazione era tutta interessante ma questi punti mi sono sembrati particolarmente stimolanti poi per le risposte degli illustri magistrati che abbiamo di fronte.

Passo la parola alla collega Cynthia de Conciliis che ci parlerà delle misure cautelari dell'allontanamento e degli ordini di protezione.

LA MISURA CAUTELARE DELL'ALLONTANAMENTO E GLI ORDINI DI PROTEZIONE A TUTELA DEL MINORE

Cynthia de Conciliis

Con la Legge del 4.4.2001 n.154, recante le disposizioni sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari, il legislatore ha introdotto una nuova figura di misura cautelare che si aggiunge ed integra quelle già esistenti, regolamentate dal codice di procedura penale.

In particolare, per ciò che attiene al profilo penalistico, la attuale normativa prevede, all'art. 282 bis C.p.p. che sia il Giudice (G.i.p. per la fase delle indagini, e giudice di merito durante il dibattimento) ad emettere la misura cautelare personale dell'*allontanamento dalla casa familiare*, e a regolamentare, eventualmente, le modalità di visita o il temporaneo rientro nell'ambito familiare.

Il presupposto per la applicazione di tale misura è la tutela della incolumità della persona offesa e/o dei prossimi congiunti di questa.

Il provvedimento cautelare può, altresì, prevedere ed imporre all'imputato il divieto di frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa o dai suoi congiunti, quali ad esempio, il domicilio della famiglia di origine o, appunto, di altri prossimi congiunti.

Su richiesta del P.M., in caso di necessità e di urgenza, **il giudice può anche disporre misure patrimoniali provvisorie**, e, quindi, ingiungere all'imputato l'ordine di pagamento periodico di un importo per il mantenimento dei conviventi, nell'esclusivo caso che questi ultimi rimangano privi dei mezzi di sussistenza.

Tale ordine **può essere impartito** direttamente **al datore di lavoro**, che in questo modo, si vede obbligato a detrarre l'importo stabilito, direttamente dalla retribuzione spettante all'autore del reato.

Questo provvedimento patrimoniale accessorio segue quello principale della misura cautelare e decade quando questa si estingue.

Può, tuttavia, essere revocato, previa istanza delle parti (anche il PM) quando mutino le condizioni dei beneficiari.

Tale provvedimento **perde efficacia quando** intervengono i **provvedimenti del giudice in sede processuale civile**, emessi in giudizio di separazione personale o per scioglimento degli effetti civili del matrimonio, o altri provvedi-

menti emessi dal giudice, sempre in sede civile, volti a regolamentare i rapporti patrimoniali intrafamiliari tra coniugi o tra genitori e figli.

L'ambito di applicazione della misura penale segue i criteri generali di applicabilità delle misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare in carcere.

Le condizioni di applicabilità sono quelle previste dall'art. 273. C.p.p., e segg., ma è prevista espressamente, in deroga, la sua applicabilità, anche per i reati di cui agli art. 570 c.p. - 571 c.p. - 600 bis, ter, quater c.p. - 609 bis, ter, quater, quinquies, octies c.p., commessi sia in danno dei prossimi congiunti, sia verso un convivente, quindi oltre i limiti di pena stabiliti dall'art. 280. La trasgressione della misura inflitta comporta la applicazione della misura più grave secondo i parametri ed i criteri stabiliti dall'art. 276 c.p.p.

Si discute se la trasgressione della misura patrimoniale, che comporta l'obbligo di un assegno di mantenimento comporti l'aggravamento della misura.

Sebbene l'orientamento prevalente ne escluda l'aggravamento, ritenendo che debba essere lasciato al giudice in sede civile il rimedio alla inottemperanza, si vuole osservare che l'aspetto patrimoniale della misura è parte integrante di quest'ultima.

Il legislatore ha voluto inserirla in un contesto penalistico consapevole che spesso la dipendenza economica era causa, all'interno del nucleo familiare, di coperture ed omertà che vanificavano ogni possibilità di intervento a tutela delle vittime.

Inoltre, è da constatare che è proprio l'efficacia di un provvedimento penale, con le gravi conseguenze legate alla violazione della misura, che ne garantiscono la osservanza.

Avverso l'orientamento dominante si potrebbe sostenere che non si possa scindere un unico provvedimento, composto da una serie di prescrizioni le quali debbono essere parimenti adempite.

Sotto un profilo logico le une sostengono le altre. La reale tutela si raggiunge con la congiunta applicazione ed osservanza di tutte le prescrizioni della misura cautelare.

Il giudice, che applicando la misura intende tutelare le vittime, otterrà l'effetto voluto dalla legge garantendo la osservanza anche della prescrizione patrimoniale. La garanzia di osservanza a tale prescrizione sarà possibile solo se si potrà applicare misure gradatamente più

afflittive, quale conseguenze all'inosservanza della misura inflitta.

In particolare si ribadisce che ovviamente le misure cautelari non sono da considerarsi come un'anticipazione della eventuale pena da infliggersi con la sentenza, poiché, le misure hanno quale principale ragione di esistere la esigenza di tutelare dal rischio e dal pericolo per la incolumità di un bene o persona, (solo in alcuni casi sono poste a tutela dell'acquisizione della prova) in attesa del giudizio finale, e dell'eventuale sentenza.

Tale argomentazione è estensibile anche alle prescrizioni patrimoniali che, come affermato, sono parte integrante della misura dell'allontanamento familiare.

La prescrizione patrimoniale si giustifica proprio nel non voler causare un grave stato di indigenza indotto dalla misura dell'allontanamento dell'imputato ordinato per tutelare dell'incolumità materiale dei congiunti e conviventi.

Da questo presupposto se ne desume che la prescrizione patrimoniale, una volta emessa, è parte integrante di una condotta obbligatoria, effetto di applicazione di una misura, e la sua inosservanza potrebbe ragionevolmente comportare l'aggravamento della misura.

Inoltre, è necessario considerare che spesso i rimedi civilistici di natura patrimoniale sono complessi da ottenere e lunghi da eseguire. Basti pensare ai tempi del processo esecutivo alla reale difficoltà di aggredire i beni che oggettivamente vanificherebbe lo scopo della misura patrimoniale emessa a seguito di reato. Per tale ragione il legislatore onde tutelare con maggiore efficacia la incolumità all'interno del nucleo familiare ha inserito la prescrizione degli alimenti all'interno del sistema processuale penale.

Infine è da ricordare che l'aggravamento della misura è sempre facoltativa discrezionale e pertanto rimesso alla valutazione del Gip o giudice di merito.

E' necessario sottolineare che, tuttavia, la misura cautelare patrimoniale non ha vita autonoma rispetto alla misura della allontanamento e non può essere comminata esclusivamente a garanzia, ad esempio, del cpv n.2 dell'art. 570 c.p., nel caso quindi in cui la condotta criminosa si configuri solo nel far mancare i mezzi di sussistenza.

I termini per la durata di tale misura sono calcolati secondo quanto previsto dall'art.308 c.p.

e sono naturalmente previste tutte le garanzie, sia formali che inerenti al diritto di difesa, per la legittimità della misura inflitta.

Infatti, avverso il provvedimento che dispone la misura coercitiva **l'imputato** può entro i termini stabiliti (10 giorni dalla notifica o dalla esecuzione) e secondo le modalità previste dall'art. 309 c.p.p. impugnare dinanzi al Tribunale Penale in sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (Tribunale della Libertà). In tale sede sarà possibile anche richiedere il riesame per la misura patrimoniale e quindi discutere anche sulla entità dell'importo.

Appare evidente il rischio del reinserimento in famiglia del soggetto che ha ottenuto la revoca del provvedimento in sede di riesame, soprattutto in caso di vizio formale, che potrà rientrare nell'ambito familiare, sino a quando non verrà emessa un'eventuale nuova ordinanza di misura cautelare, con tutto ciò che comporta il ripristino della convivenza in tali casi.

Anche per tale motivo, appare necessario ricorrere a tale misura con estrema cautela, limitandola ai casi in cui, già in fase di indagini preliminari, gli elementi di prova appaiano particolarmente fondati.

Infatti, la litigiosità familiare induce spesso le parti ad intraprendere tentativi di azioni penali configurando condotte o situazioni con rilevanza penale, pretestuosamente costruite per ottenere vantaggi in procedimenti in materia di diritto di famiglia, o, per inibire ad un coniuge un normale rapporto parentale.

È, necessario evidenziare che, tali misure sembrerebbero non potersi applicare nel caso in cui gli autori del reato fossero soggetti minori degli anni diciotto.

L'art. 19 del D.p.r. n. 448/88 stabilisce che, ai soggetti minorenni, autori di reato, sono applicabili solo le misure cautelari previste dal medesimo capo (prescrizioni, collocamento in comunità, permanenza in casa, custodia cautelare). Ed inoltre i parametri ed i limiti per la applicazione delle misure nel processo minorile sono parzialmente diverse da quelle del processo ordinario e la deroga della applicabilità per gli artt 570 cp 571 cp 600 bis; ter; quater ecc..non è compatibile con le norme del processo minorile. (situazioni per altro assai rare tra i minori).

regolamentato e previsto misure di prevenzione contro le violenze in famiglia anche in ambito civile.

In sede civile, in tutti i casi in cui il rischio della convivenza comporti grave pregiudizio e quando le condotte non configurino un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Legislatore ha introdotto con l'art. 342 bis e 342 ter C.C. la possibilità di inibire la convivenza nell'ambito della famiglia.

Anche il giudice penale, tuttavia, potrà comunque emettere la misura cautelare dell'allontanamento, per reati perseguibili a querela a condizione che la querela venga presentata.

Ne deriva, quale logica conseguenza, che per i reati perseguibili a querela di parte, il Legislatore ha previsto delle forme di tutela più ampie, nel senso che, la parte potrà scegliere se rivolgersi al giudice in sede civile, per ottenere le prescrizioni di cui agli artt. 342 bis e ter c.c., oppure, una volta presentata la querela, rivolgersi al P.M. affinché richieda la misura al G.i.p. in fase di indagini preliminari.

Il problema che potrebbe derivare da tale duplice previsione di tutela, consiste nel verificare se, per i reati perseguibili a querela di parte, sia possibile attivare contemporaneamente i due provvedimenti cautelari, emessi cioè sia dall'Autorità civile che da quella penale, in modo da farli coesistere in sede processuale in entrambi gli ambiti di applicazione.

Orbene, l'interpretazione letterale della disciplina normativa sembra consentire tale possibilità.

Parrebbe possibile sostenere che il legislatore abbia voluto sottrarre alla competenza del giudice civile tutti i casi di competenza del giudice penale, e, quindi, escludere l'intervento del provvedimento di urgenza civilistico una volta inoltrata la querela.

Ne consegue che il giudice civile ordinario, per garantire una reale ed efficace tutela, dovrà essere tempestivo nel rimettere gli atti al P.M., quando, nei fatti esposti dalla parte, ravvisi delle ipotesi di reato perseguibili di ufficio.

La attuale normativa sinteticamente prevede che, **qualora il fatto non costituisca reato perseguibile di ufficio, il Giudice può, su istanza di parte presentata anche personalmente, ordinare al coniuge convivente la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto della presenza del medesimo nei luoghi abitualmente frequentati dall'istante, quali, ad**

esempio, la sede di lavoro o il domicilio dei prossimi congiunti e genitori, o i luoghi di istruzione per i figli.

Contemporaneamente, il Giudice può incaricare i Servizi Sociali, o, un centro di mediazione, o, altri enti idonei ad attuare il sostegno alla famiglia.

Analogamente a quanto previsto dal c.p.p., anche nell'art. 342 ter c.c., il Giudice, sempre su istanza di parte, può imporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, che per effetto dei provvedimenti di allontanamento rimangano privi di mezzi di sussistenza adeguati, impartendo l'ordine al datore di lavoro dell'obbligato.

L'ordine di protezione ha un'efficacia limitata che non può essere superiore a sei mesi, ma può essere eccezionalmente prorogata, per un breve periodo di tempo, nei casi ritenuti particolarmente gravi.

Il giudice che emette il provvedimento è, al contempo, anche giudice dell'esecuzione del provvedimento stesso, e può disporre l'ausilio della Forza Pubblica o, dell'Ufficiale Sanitario. Tale provvedimento si rivolge, dunque, non solo al coniuge ma anche agli altri conviventi del medesimo nucleo famigliare. **La formulazione della norma sembrerebbe prevedere anche la possibilità che l'ordine venga impartito contro il figlio minore, convivente.**

Molti sono dubbi e i problemi, anche di natura dogmatica, che tale interpretazione pone anche in considerazione degli obblighi, che l'intero ordinamento pone a tutela dei figli e più genericamente dei minori.

Ove si ritenesse ammissibile l'emanazione di un ordine di protezione contro il minore, con il provvedimento il giudice dovrà anche individuare un luogo idoneo alla permanenza del minore sotto il profilo educativo e affettivo, e dovrà porre, altresì, le spese per il mantenimento a carico del genitore o di colui che ne esercita la potestà, il quale, continua ad essere investito di tutti gli obblighi parentali nei confronti del figlio.

In sostanza più che un mero ordine di allontanamento si profila da un punto di vista materiale un intervento sociale di intervento ed aiuto sul minore altrimenti sarebbe difficilmente compatibile con l'intero ordinamento.

L'evoluzione del diritto minorile e la trattazione della devianza minorile ha già da anni ripudiato l'ipotesi di luoghi di costrizioni con finalità rieducative al di fuori delle circoscritte ipotesi

del processo penale minorile.

Il minore ha diritto a vivere con la propria famiglia ove ha diritto ad essere cresciuto ed educato ed appare complesso anche sotto il profilo di legittimità costituzionale la applicabilità al minore dell'ordine di allontanamento.

Inoltre, un ulteriore problema, verte sulla rappresentanza processuale del minore che dovrebbe comparire dinanzi al giudice che ha emesso un provvedimento in una posizione di conflitto di interessi con l'esercente la potestà parentale.

Da ciò ne consegue che in caso di conflitto di interessi con l'esercente la potestà, debba esservi la nomina di un curatore che potrà provvedere alla nomina di un difensore, sia per i provvedimenti emessi ai sensi dell'art.330 c.c.-333c.c che per gli ordini di protezione di cui all' art.342 cc.

La nomina di un curatore potrebbe poi essere necessaria anche per seguire tutte le fasi della esecuzione del provvedimento di tutela.

La figura del curatore è per medesimi motivi contemplata anche nella legge 184.83 a garanzia della rappresentanza processuale del minore nella fase di del procedimento per la declaratoria di adottabilità.

All'esito di tali premesse se ne deduce che comunque debba configurarsi quale obbligatoria la rappresentanza processuale di tutte le parti compreso il minore, affinché possa essere garantito il contraddittorio ai fini della legittimità costituzionale di ogni provvedimento giurisdizionale (art.111 Cost.) e tale principio riguarda anche l'eventuale l'ordine di protezione, anche quando il ricorso venga personalmente presentato dall'istante.

Completando l'esame dell'istituto relativo all'ordine di protezione, si evidenzia che il giudice può disporre un assegno di mantenimento anche a carico del convivente allontanato, nel caso in cui i rimanenti componenti della famiglia non abbiano idonei mezzi di sussistenza.

La procedura è regolamentata dall'art. 736 bis c.p.c., e prevede che il ricorso possa essere proposto personalmente dalla parte.

La decisione è presa dal giudice in composizione monocratica, in camera di consiglio, è prevista la comparizione personale delle parti e il provvedimento è reclamabile entro 10 giorni dinanzi al Tribunale in sede collegiale.

Sotto un profilo dogmatico, ci si pone il dubbio della legittimità di un provvedimento che disponga l'interruzione obbligatoria della con-

vivenza coniugale, fuori dalle ipotesi di reato ed in costanza di matrimonio.

Si deve osservare però che il legislatore avrebbe previsto attraverso l'intervento dei servizi ed enti sociali uno strumento in grado di intervenire a sostegno della famiglia e che il provvedimento ha sempre durata temporale limitata a sei mesi.

Anche gli artt. 330;333 c.c. richiamano le disposizioni del'art 342.bis delc.c., ma se ne differenziano profondamente.

Il Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'artt. 330 333 C.c., così come modificato dalla Legge n. 149/01, può intervenire e disporre l'allontanamento del minore o degli adulti conviventi, ma solo ed esclusivamente nell'interesse del minore, e mai per attuare una forma di tutela nei confronti degli adulti.

In tali casi, l'art. 336 C.c. ultimo comma, prevede la nomina di un difensore anche per il minore per garantirne la rappresentanza processuale. Sulla eventuale nomina di un curatore ci si riporta a quanto sopra osservato.

Infine si osserva che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 C.c. sono adottati in procedure attivate con l'introduzione di un ricorso su istanza dei genitori, dei parenti o del P.m., contenente una domanda di decadenza e/o sospensione dell'esercizio della potestà, Quest'ultimi, anche se possono avere carattere provvisorio ed urgente, sono ammissibili solo nell'ambito di uno specifico contesto processuale, che verte all'accertamento della violazione di doveri o di abuso di poteri inerenti l'esercizio della potestà. Non hanno, dunque, una funzione di provvedimento cautelare in senso proprio, poiché non decadono e possono essere sempre essere revocati e modificati dal giudice che li ha emessi, e sono adottati in costanza di una fase di merito.

Il Giudice ordinario, invece, sarà competente ad emettere gli ordini di protezione a tutela dei minori, così come introdotti dalla L. 154/01, in tutti gli altri casi.

Infine si osserva che la prescrizione di allontanamento emessa dal giudice civile Minorile può concorrere con la misura cautelare emessa dal giudice penale diversamente da quanto previsto dall'art 342.bis c.c.

Il giudice minorile ha perciò amplissima facoltà di intervento ed autonomia per la tutela del minore, purché ritualmente investito della questione.

Se ne deduce che a tutela del minore per la

incolumità del medesimo all'interno del proprio nucleo familiare, concorrono varie istituti anche se applicabili ad in diversi ambiti processuali.

Si intende concludere sostenendo a questo punto, che il minore debba essere sempre ritenuto parte nei procedimenti che lo coinvolgono, sia in sede minorile che in sede ordinaria, per questo motivo, si insiste nell'affermare la necessità della rappresentanza processuale in tutti i procedimenti civili.

Romilda Bottiglieri Martino

La relazione della collega de Conciliis ci ha prospettato una serie di problemi, forse alcuni insospettati per alcuni di noi più dedicati agli aspetti civilistici della protezione del minore, delle connessioni che esistono tra le procedure penali e le procedure civili, e le difficoltà di garantire questa piena rappresentanza processuale del minore, in tutte le situazioni.

La relazione che seguirà ha per tema proprio la rappresentanza processuale, la difesa tecnica e il difensore d'ufficio. Forse queste due relazioni potranno integrarsi completare un po' la prospettiva di questi problemi. La parola all'avvocato Belloni che appunto dovrà parlare su questo tema.

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE, LA DIFESA TECNICA E IL DIFENSORE D'UFFICIO

Donatella Belloni

Come i primi due interventi che mi hanno preceduto hanno evidenziato, la legge 149 del 2001 ha allineato il modello processuale dei giudizi minorili ai principali generali della giurisdizione e del cosiddetto giusto processo, per renderlo conforme ai principi contenuti oltre che negli articoli 24 e 111 della Costituzione, anche alle disposizioni delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in primo luogo della convenzione sui diritti del fanciullo di New York dell'89, e della convenzione di Strasburgo del 96. Ma anche per consentire l'immediato riconoscimento da parte dei paesi dell'Unione Europea dei provvedimenti assunti dai tribunali italiani in materia di famiglia e di potestà

parentale, in virtù del regolamento del consiglio d'Europa n. 1347 del 2000, entrato in vigore il primo marzo di quest'anno, che ha limitato tale riconoscimento immediato ai soli provvedimenti assunti alla conclusione di procedimenti nei quali i minori e le altre parti abbiano avuto la facoltà di essere personalmente ascoltati e di difendersi.

È stata perciò introdotta anche in questi procedimenti l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica delle parti, già prevista dall'articolo 82 per i procedimenti a cognizione piena, delineando una sorta di procedimento camerale minorile speciale che dal primo luglio 2002 riconoscerà tutte le parti coinvolte, ivi inclusi i minori, la pienezza del diritto alla difesa tecnica e al contraddittorio, e che farà assumere al minore la veste di una vera e propria parte processuale.

Il legislatore sembra cioè aver istituzionalizzato il conflitto di interessi tra minori e genitori in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto un supposto inadeguato pregiudizievole esercizio della potestà, introducendo una presunzione di legge di conflitto di interessi tra chi esercita la potestà e il minore, riconoscendo a quest'ultimo ai fini di un corretto contraddittorio il diritto a una propria difesa tecnica autonoma e diversa da quella degli esercenti la potestà, diversamente da quanto avviene invece nei giudizi di separazione e divorzio, ove non si discute della capacità genitoriale e nei quali perciò l'interesse dei minori continuerà ad essere rappresentato in giudizio dai genitori.

Non sembra a riguardo condivisibile infatti l'interpretazione di alcuni commentatori che ritengono che le norme in esame abbiano considerato minori e genitori come un'unica parte processuale, che deve perciò essere assistita da un unico difensore. Aderendo a tale interpretazione si arriverebbe al paradosso di genitori che dovrebbero rappresentare gli interessi dei minori in contrasto con i propri, ed è esattamente quello che le norme in questione hanno a mio avviso voluto evitare.

Il legislatore però ha lasciato irrisolto il problema della nomina al minore di un curatore speciale che ne assuma la rappresentanza legale con riferimento ai giudizi in esame. Tale lacuna legislativa sarebbe stata superata se fosse stato approvato il disegno di legge di ratifica della convenzione di Strasburgo del 96 elaborata dalla commissione Affari Esteri del Senato della passata legislatura, che inserisce nell'articolo 78 del codice di procedura civile un terzo

comma, che prevede la nomina ai minori di un rappresentante speciale proprio nelle procedure in cui sia in conflitto di interessi con i genitori.

C'è stata anche poi una proposta di legge governativa che attribuiva ad un difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, che però non è ancora stato istituito, l'onere di chiedere al giudice la nomina al minore di un curatore speciale che appunto ne possa rappresentare gli interessi in giudizio in caso di conflitto con gli esercenti della potestà genitoriale.

Allo stato però questa lacuna legislativa credo possa essere comunque superata applicando direttamente le disposizioni delle convenzioni internazionali, appunto sia di New York che di Strasburgo che sono, come sappiamo, direttamente operanti negli ordinamenti degli stati sottoscrittori, anche in assenza di una ratifica precisa, sia in virtù del secondo comma dell'articolo 78 del codice di procedura civile che prevede la nomina di un curatore speciale a rappresentarlo quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante, superando l'anacronistica interpretazione giurisprudenziale per la quale detta previsione normativa sarebbe limitata ai casi di meri conflitti patrimoniali.

Il presidente del tribunale potrebbe perciò a mio avviso, sulla base dei principi già colti dal nostro ordinamento, nominare fin dall'inizio dei procedimenti in esame un curatore speciale al minore, ravvisando nella stessa natura del procedimento un obiettivo, che appunto ha oggetto l'esercizio della potestà genitoriale, un obiettivo conflitto di interessi tra il minore stesso e gli esercenti la potestà.

Tra l'altro l'immediata nomina di un curatore speciale è necessaria anche al fine di consentire la difesa tecnica del minore non abbiente. Voglio ricordare che nei procedimenti di adozionabilità la difesa d'ufficio è prevista per i soli genitori o parenti entro il quarto grado e che quindi il minore che voglia far valere i propri diritti nel giudizio deve nominare un difensore di fiducia. La legge sul patrocinio a spese dello Stato, espressamente richiamata dall'articolo 336 del codice civile, testo novellato, condiziona l'ammissione al beneficio oltre che alla non abbienza anche alla non manifesta infondatezza dei diritti che si vogliono far valere in giudizio, imponendo per quanto riguarda anche il minore oneri di certificazioni asserzioni che possono essere fatte soltanto da chi ne ha la legale rappresentanza.

La nomina di un curatore speciale, quando non si è ovviamente in presenza di un tutore, è quindi indispensabile non solo per conferire la procura al difensore del minore ma anche per chiedere per conto del minore non abbiente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza la quale il minore non potrebbe avvalersi di una difesa tecnica nel giudizio.

A questo proposito ritengo opportuno ribadire che a mio avviso vi è una distinzione tra il ruolo del curatore speciale del minore da quello che deve avere il difensore, che dovrà avere, in base alla nuova normativa, il difensore tecnico del minore. È infatti il curatore speciale, quale legale rappresentante del minore che ha l'onere di compiere le scelte in qualche modo esistenziali nell'interesse del minore stesso che rappresenta, se pure naturalmente limitatamente ai fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario, per esempio in ordine alla scelta se aderire o meno alla richiesta di abbandono avanzata dal pubblico ministero, oppure in ordine all'affidamento, alla scelta del genitore ecc. E praticamente stabilire qual è la linea difensiva che meglio tutela gli interessi del minore.

E quindi è compito del curatore speciale del minore, sempre in relazione ai fatti oggetto del giudizio, acquisire, anche attraverso contatti diretti con i servizi sociali che lo seguono, con il nucleo familiare, e quindi anche con i genitori, o i parenti che nel giudizio saranno poi controparte del minore, ogni necessaria informazione in punto di fatto che gli consenta di accertare la reale situazione familiare e patrimoniale del minore, e quindi di valutare gli interessi e i diritti del minore nella loro concretezza di scelta di vita.

Il difensore invece dovrà limitarsi alla difesa tecnica nel giudizio per il quale avrà avuto la procura, sulla base degli elementi di fatto e degli obiettivi che il curatore gli avrà rappresentato al momento del rilascio della procura.

Infine vorrei fare alcune brevi considerazioni sulla difesa d'ufficio nei procedimenti di adozione, prevista peraltro, come già stato detto, soltanto per i genitori e i parenti entro il quarto grado. La figura della difesa d'ufficio, come sappiamo, è assolutamente nuova nel processo civile ed è ancora priva di una specifica disciplina normativa omologa a quella della difesa d'ufficio nel processo penale, ed è improbabile che una disciplina specifica intervenga prima dell'entrata in vigore della legge, il primo luglio

del 2002. In tale quadro, come Camera Minori- le, ci domandiamo in base a quale prassi avverrà l'individuazione e la nomina dei difensori d'ufficio, e come si pensa di assicurare alle parti uno standard di difesa tecnica di buon livello con l'indicazione di avvocati che abbiano una competenza professionale nello specifico settore del diritto di famiglia, e se il consiglio dell'Ordine ha già in cantiere un protocollo d'intesa con il tribunale dei minorenni che fissi per la nomina dei difensori criteri predeterminati e trasparenti che prevedano anche una specifica esperienza settoriale come avviene per la difesa d'ufficio penale.

Romilda Bottiglieri Martino

Il problema della individuazione delle modalità di individuazione e di nomina del difensore in queste procedure pone anche il problema delle caratteristiche che dovrebbe avere questo difensore. Io credo che la relazione che segue del consigliere collega Carletti possa in qualche modo darci qualche suggerimento e qualche spunto che poi dovrà trovare spazio in eventuali regolamentazioni normative o interne ai vari consigli dell'ordine e distretti giudiziari.

Prego l'avvocato Carletti di fare la sua relazione.

L'IDONEITA', LA COMPETENZA E LA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO

Fioravante Carletti

Con il giusto processo di cui tutti abbiamo parlato questa sera, grazie all'introduzione e alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione e con la fondamentale affermazione del principio del contraddittorio, che si estende a tutti i procedimenti del sistema giudiziario, anche quelli per cui tale possibilità non era prevista, prendono vita importanti iniziative riformatrici del legislatore sia in materia civile che penale, con particolare riferimento in diritto minorile alla disciplina della potestà genitoriale e delle adozioni, la legge 149 del 2001.

L'affermazione dell'obbligatorietà del contraddittorio acquista però un significato reale e concreto non solo formale se le parti a confronto possono agire in condizioni di assoluta

parità, sia riguardo al potere e alla posizione processuale, e sia soprattutto sotto il profilo dell'idoneità della professionalità e della competenza, requisiti questi che non sono riservati ovviamente al diritto minorile, di cui oggi ci occupiamo, ma sono parimenti richiesti in tutti gli ambiti dell'attività giudiziaria.

Da consigliere dell'ordine posso assicurarvi che questo è un problema che sta così a cuore a questo consiglio che tra gli impegni di primaria importanza si è posto quello di curare e conseguire la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti, sia con l'istituzione della scuola forense, sia organizzando assiduamente convegni, dibattiti, seminari e incontri culturali di notevole livello, anche se qualcuno, come ci riferiva il presidente, si è lamentato dell'eccesso di questa produzione di cultura.

I recenti corsi di studio organizzati dal consiglio dell'ordine per la formazione dei difensori d'ufficio, tanto per fare un esempio, sono attualmente frequentati da oltre 1.300 discenti, tra avvocati e giovani abilitati iscritti all'ordine di Roma, 1.300, per tenere i quali è stato necessario acquisire aule proporzionate. Questo dato per sottolineare in che misura e con quanta responsabilità è sentita, anche dalla categoria degli avvocati, l'esigenza di acquisire i requisiti di idoneità, professionalità e competenza richiesti per lo svolgimento dell'attività forense. D'altro canto le norme deontologiche in vigore che regolano la professione di avvocato, l'articolo 12 e 13 del codice deontologico, approvato dal CNF il 17.4.97 e modificato il 16.10.99, vincolano ogni professionista ad accettare il mandato difensivo per operare soltanto nelle discipline e materie che rientrano nella sfera delle proprie competenze e capacità. In campo processuale minorile la legge, anticipando le recenti novelle di quest'anno proprio, aveva introdotto già con D.P.R. 448 dell'88 l'obbligo del possesso di particolari requisiti di esperienza e conoscenza della materia, per tutti i professionisti che volevano iscriversi all'elenco speciale dei difensori d'ufficio nei procedimenti penali a carico dei minori, prescrivendo anche l'obbligatorietà di frequentare preventivi corsi di formazione e di aggiornamento. Il legislatore poi, mutuando nel processo minorile, il principio di idoneità del difensore d'ufficio, ha esteso questo criterio con la recente legge 60 del 2001, anche al processo penale ordinario definendo all'articolo 7, che modifica l'articolo 29 del codice di procedura penale, anche i

parametri qualificanti di idoneità dell'esercizio della professione.

Interpretando l'attuale normativa si può dunque affermare che chiunque nel privato può liberamente rivolgersi ad un avvocato per farsi assistere in un procedimento giudiziario civile, penale, amministrativo, tributario, minorile od altro, attuando una libera scelta tra i patrocinatori disponibili, secondo l'assunto che tutti sono idonei e competenti in ogni materia, salvo appunto il temperamento previsto dalle norme deontologiche sopra indicate, articolo 12 e 13 che prescrive esattamente: l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con l'adeguata competenza. Ma quando è l'istituzione a dover indicare un difensore, la scelta deve essere circoscritta tra quelli di cui è provato il livello di competenza e conoscenza della materia, per essere il patrocinatore iscritto in un elenco che garantisca l'abilità e l'esperienza acquisita in processi di formazione e di aggiornamento oppure in anni di esercizio professionale.

Il Consiglio dell'Ordine di Roma, all'entrata in vigore della legge 60 del 2001, ha tempestivamente organizzato i corsi di formazione e predisposto gli elenchi dei difensori già in possesso dell'esperienza necessaria a garantire lo svolgimento dell'attività forense, attuando una rigorosa verifica dei requisiti di idoneità indicati nella novella.

In particolare quale prova di attività reale dell'esercizio della professione in sede penale, ha preteso la produzione di documentazione comprovante la trattazione di una media di 10 cause per due anni solari. In sede civile altresì il criterio dell'idoneità del patrocinatore è previsto dalla legge 217/90, che disciplina il gratuito patrocinio per i non abbienti, come modificata dalla legge 134 del 29.3.2001, la quale all'articolo 17 bis recita: presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti nel comma 3, cioè attitudine ed esperienza professionale, assenza di sanzioni disciplinari e anzianità professionale non inferiore a 6 anni.

Dunque ancora attitudine ed esperienza professionale, e anzianità di servizio, e anzianità di esercizio della professione: insomma garanzie di idoneità e competenza a tutela della scelta operata dall'istituzione.

In ambito minorile la materia è così particolare e le problematiche sia nel settore penale che civile, sono di tale profonda delicatezza che l'esigenza della competenza e della specializzazione si sente con eccezionale rilevanza.

In questa materia va evidenziato tra l'altro che all'articolo 10 della legge 184 dell'83, come modificata dalla legge 149 del 2001, si prevede in modo assolutamente innovativo per le discipline civilistiche la difesa d'ufficio. Tale norma però non precisa alcun criterio per l'individuazione del difensore, né indica i parametri da considerare per l'incarico, né circoscrive i criteri di idoneità. Condivido perciò l'interpretazione di chi sostiene che anche per questo difensore, oserei dire in particolare per questo difensore, considerata la specialità e la delicatezza delle questioni da trattare, la scelta del patrocinatore da operare nel rispetto del principio della terzietà del giudice, secondo me, deve essere fatta dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, con il solito criterio di massima garanzia in ordine alla sussistenza dei requisiti di competenza, idoneità e professionalità.

Ne consegue pertanto che in analogia a quanto previsto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, e in considerazione della possibile applicabilità delle norme nei casi consentiti per il patrocinio a spese dello Stato, appare opportuno che anche per la difesa d'ufficio dinanzi al tribunale per i minorenni in sede civile, sia formato un elenco di difensori esperti e adeguatamente preparati, o adeguatamente preparati da incaricare con criteri di opportuna turnazione. Naturalmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che si sta occupando anche degli elenchi dei difensori per il gratuito patrocinio, sta già valutando varie ipotesi con attenzione e trasparenza, forte dell'esperienza maturata in campo penale, dove si è già efficientemente operativi. Qualora si venisse di accertare, anche nel procedimento per la declaratoria di adottabilità, analogamente a quanto previsto per la normativa sopra esaminata, la sussistenza dei requisiti di idoneità ed esperienza professionale per la scelta del difensore d'ufficio, diversi potrebbero essere i criteri da adottare. Indicativamente un criterio attuabile potrebbe dedursi per analogia dall'articolo 17 bis della legge 217/90 sul gratuito patrocinio, che prevede il possesso dei requisiti di attitudine ed esperienza professionale maturati in sei anni di attività forense. O potrebbe dedursi dall'attuale previsione di quanto richiesto per il

rilascio dell'attestato ai fini del patrocinio in cassazione, una media di 10 cause trattate in sei anni. Oppure circoscrivendo l'esame dell'esperienza maturata alle cause attinenti problematiche dell'età evolutiva o di diritto di famiglia, tra le quali però dovrebbe esservi almeno una significativa attività svolta in materia di potestà genitoriale e declaratoria dello stato di abbandono.

Potrebbero però anche essere presi in buona considerazione ad integrazione delle cause trattate, l'esperienza maturata in studi specifici e formazione culturale, la partecipazione a convegni, docenze, o il trascorso svolgimento delle funzioni di magistrato ordinario, in diritto di famiglia, od onorario, oltre che in anni di esercizio della professione essendo lo stesso articolo 17 lettera a) della legge 217/90 assai generico, prevedendo soltanto attitudine ed esperienza professionale.

Il consiglio dell'ordine è tuttavia orientato a prediligere i corsi di formazione dallo stesso predisposti, o da istituzioni pubbliche, non essendo agevole verificare la validità di quelli tenuti da organismi ed associazioni private non istituzionali.

Più complesso è il problema della nomina di un curatore al minore, e dei relativi criteri di scelta. Attualmente, mi sembra, che la nomina di un curatore, come leggo dal testo di Alfredo Carlo Moro, è prevista solo per la procedura di adottabilità almeno ancora per qualche tempo, e solo quando vi sia ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità, comunque nel giudizio di disconoscimento della paternità, nella presentazione della querela quando non vi è chi abbia la rappresentanza del minore, e inoltre un curatore previsto nei casi di conflitto di interessi di natura patrimoniale, articolo 320, di cui si occupa tanto il giudice tutelare la dottoressa Brienza. La mancanza di una previsione di carattere generale, come dice Moro, per tutte le procedure giudiziarie che coinvolgono interessi personali di grande rilevanza per il minore, si traduce in una drastica riduzione, anche secondo me, dell'effettiva possibilità di tutela di questi, perché viene a mancare nel procedimento proprio la voce del soggetto maggiormente interessato in quanto profondamente coinvolto in una decisione che segnerà irreversibilmente la sua vita.

Speriamo che si possa fare di meglio in futuro. Appare evidente che se per tale nomina venisse individuato un avvocato, per motivi di oppor-

tunità e professionalità potrebbe essere scelto dall'elenco del Consiglio dovrà predisporre per i difensori dei non abbienti in materia di diritto minorile. Infatti, in tal caso, il curatore potrà essere facilmente ammesso nel gratuito patrocinio, quando richiesto e consentito, e il giudice avrà potuto rispettare il criterio di terzietà nella scelta.

Rimane quindi compito del consiglio predisporre ed organizzare, secondo me, elenchi di esperti e favorire e raccogliere la costante richiesta di incontri culturali di studio che proviene dall'avvocatura romana. Concludo ringraziando per l'attenzione, saluto i magistrati e tutti gli altri presenti.

Romilda Bottiglieri Martino

La relazione del consigliere Carletti mi pare che costituisca l'atteso suggello alle esigenze che sono state espresse da tutte le altre relazioni che si sono susseguite, perché non varrebbe reclamare la pienezza della difesa nelle procedure minorili se poi a questa difesa non si dedicassero professionisti competenti ed esperti in una materia così specifica e così particolare.

Dopo aver ringraziato tutti i relatori passiamo la parola ai giudici che hanno un compito abbastanza pesante, credo, e grave perché le questioni che sono state poste sono tante, forse non si riuscirà compiutamente a dare risposta, e qua il professore collega Avvocato D'Avack ha il grave incarico di presiedere questo illustre gruppo di magistrati esperti in diritto minorile, lasciamo a loro la parola, speriamo di avere delle risposte soddisfacenti alle questioni che abbiamo posto.

Il presidente Bucci ci lascia, lo salutiamo, lo ringraziamo e gli diamo un arrivederci ai prossimi convegni organizzati dal centro studi.

TAVOLA ROTONDA

Alessandro D'Avack

Solo alcune riflessioni su quanto ho sentito. Anzitutto ringrazio i relatori e faccio loro i miei più vivi rallegramenti, anche se sono in totale disaccordo.

In materia di diritto di famiglia, quando si controverte sull'affidamento dei minori, vi è un

magistrato che normalmente tende a deresponsabilizzarsi con la nomina di un Consulente tecnico o nel disporre un'indagine del servizio sociale, ben felice poi di appiattirsi acriticamente sulle loro conclusioni.

Vi è un altro soggetto che, per legge, deve intervenire in tutti i giudizi attinenti allo stato delle persone e ai rapporti di famiglia, è il Pubblico Ministero, che però, normalmente, si limita a mettere un semplice visto o, al massimo, a dare una motivazione estremamente sintetica e riduttiva.

Ma, se si esamina la figura del Pubblico Ministero, almeno come è delineata dal codice civile e da quello di rito, la sua competenza in sede civile è dare un parere *pro rei veritate* nell'esclusivo interesse del minore.

Ciò vuol dire che il vero curatore del minore è il Pubblico Ministero e in proposito, sarebbe sufficiente che venissero attuate le norme attualmente vigenti.

Del resto il curatore del minore nel nostro ordinamento è un'eccezione: non è previsto quando vi è un conflitto fra i genitori, come nel caso di affidamento o di mantenimento, ma solo quando il minore entra in conflitto con i genitori e in casi estremamente particolari: esempio tipico è il disconoscimento di paternità, caso in cui il minore è parte in giudizio e, non avendo la capacità di agire, deve essergli nominato un curatore.

In alcuni progetti di riforma del diritto di famiglia, oggi all'esame del Parlamento, si propone di nominare in qualsiasi giudizio un curatore al minore che possa rappresentarlo come soggetto autonomo indipendentemente dalle liti fra i genitori e quindi prospettare al giudice il suo esclusivo interesse.

Di fatto si rispolvera la Convenzione Unicef del 1989, recepita nel nostro ordinamento come la legge 176/91, per la quale il minore non è più un oggetto conteso fra i genitori, ma un vero e proprio soggetto di diritti che hanno valenza autonoma e sono indipendenti dalle diatribe fra i genitori e pertanto, proprio perché minore e quindi incapace di far valere i propri diritti, deve essere rappresentato da un curatore.

Il punto saliente come si vede, è la risposta affermativa o negativa al fatto se in qualsiasi giudizio al minore debba essere nominato o meno un curatore.

Prima di affrontare il problema è opportuno osservare che l'eventuale curatore non potrebbe che essere un tecnico, cioè un avvocato, un

sogetto dotato non solo di capacità di agire, ma anche e soprattutto di capacità processuale. Al contrario la prassi dei Tribunali per i Minorenni nelle materie a loro riservate è costituita dalla nomina a curatore dei Servizi Sociali in persona di semplici assistenti sociali che, non potendo fare altro, si limitano a relazionare e a consigliare il magistrato, consigli spesso fatti propri da quest'ultimo.

Si può aggiungere che non tutti gli avvocati possono fare il curatore: anzitutto bisognerebbe circoscrivere il quadro ai soli professionisti esperti in diritto di famiglia che conoscono le relative norme anche convenzionali e straniere, le basi della psicologia e sanno leggere una consulenza tecnica; in secondo luogo fra questa ristretta cerchia di professionisti andrebbero scelti avvocati che, nemmeno indirettamente hanno trattato la fattispecie in esame, dal momento che molti avvocati si considerano solo l'avvocato del padre o della madre, portatore quindi di interessi contrapposti.

Ciò non vuol dire che non vi siano molti avvocati responsabili abituati a ragionare in materia di diritto di famiglia, che non andranno mai contro il reale interesse del minore e che faranno il possibile per mettere i genitori d'accordo salvaguardando le interazioni anche con il genitore non affidatario.

Come si vede il problema andrebbe maggiormente approfondito e soprattutto non si dovrebbe dimenticare che esiste un organo istituzionale che, per legge, deve formulare un parere *pro rei veritate* nell'esclusivo interesse del minore, portatore di diritti autonomi. Mi riferisco al Pubblico Ministero la cui figura andrebbe rivalutata, i suoi ruoli ampliati, essere sempre presente alle udienze, non essere avvilito da un semplice visto, apposto spesso dopo una frettolosa, se non mancata, lettura degli atti.

Altra riflessione: ho sentito dire che il minore non è un portatore di interessi economici. In parte è vero: non lo è in quanto non esiste un minore non abbiente, potrà esservi un minore abbandonato o un minore nato in una famiglia non abbiente; lo è quando al suo affidamento segue l'assegnazione della casa coniugale o familiare e un contributo al suo mantenimento, amministrato in via esclusiva dal genitore affidatario.

Terza riflessione: la capacità genitoriale nel nostro ordinamento è disciplinata in maniera tale che vi è una presunzione *iuris tantum* che i

genitori siano capaci di assolverla. Nel momento in cui questa presunzione vacilla o viene meno scatta la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni ex art. 330 e seguenti c.c. anche in ordine ai figli legittimi e indipendentemente da un eventuale giudizio pendente avanti il Tribunale Ordinario. Strano intreccio di competenze sul quale dovrebbe riflettere e porvi rimedio il legislatore.

Sempre a questo proposito si deve riflettere sulla frammentazione delle competenze e un esempio è sufficiente.

Due genitori naturali in conflitto fra loro devono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per l'affidamento della prole. Il Tribunale provvederà in merito e ammonirà il genitore non affidatario a provvedere in maniera adeguata al mantenimento dei figli, pena la sospensione e la decadenza dalla potestà, provvedimento non costituente titolo esecutivo.

Per ottenerlo, come anche per ottenere l'assegnazione della casa coniugale, si dovrà ricorrere, una volta ottenuto l'affidamento, al Tribunale Ordinario il quale provvederà di conseguenza con un decreto o una sentenza avente valore esecutivo. Anche questo, a mio avviso è un problema da affrontare e risolvere con urgenza.

Ultima osservazione, relativa all'invito del moderatore a fare delle proposte concrete alle conclusioni di questo Convegno.

Ne avanzo quattro.

1. Unificare le svariate competenze in diritto di famiglia demandandole a una Sezione speciale da istituirsi presso ogni Tribunale Ordinario, eliminando così la competenza territoriale regionale del Tribunale per i Minorenni.
2. Unificare il rito: o procedimento ordinario o camera di consiglio. Personalmente preferisco il primo sulla base di quello di separazione e di divorzio: Presidente, Giudice Istruttore, Collegio; provvedimenti temporanei e urgenti, modifica o revoca delle ordinanze, sentenza.
3. Rivalutare nel senso indicato il ruolo del Pubblico Ministero.
4. Dare al giudice la discrezionalità, oltre i casi tassativi previsti dalla legge, di nominare un avvocato con funzioni di curatore del minore tutte le volte che quest'ultimo si trova in conflitto con i genitori, ma sempre con l'intervento obbligatorio e il parere *pro rei veritate* del Pubblico Ministero.

Magda Brienza

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma

Visto che il tempo che ci è assegnato è molto limitato, mi pare che gli avvocati non vogliano seguire un criterio di parità, sto scherzando naturalmente, anzi dirò che il nostro compito dovrebbe essere abbastanza facilitato visto che abbiamo sentito delle relazioni così ampie sui vari punti. E per economia di tempo ci siamo divisi un po' gli argomenti e io vi parlerò soltanto del procedimento di adottabilità, così come novellato dalla legge.

Il titolo è cambiato della legge, si parla del diritto del minore alla famiglia, e c'è un rafforzamento anche simbolico di questo diritto, ad avere comunque una famiglia, la propria o una famiglia sostitutiva, ma c'è un rafforzamento anche nel primo articolo della legge, nel senso di legare il minore alla sua famiglia, di tenere il minore legato alla sua famiglia d'origine, perché attualmente la legge dice che le condizioni di indigenza dei genitori è un dato che noi davamo già per scontato ma che comunque la legge ha voluto mettere bene in evidenza. Cioè le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore non possono essere di ostacolo all'esercizio della protezione sul minore, cioè al diritto del minore ad essere nella sua famiglia. Ed è previsto anche che siano disposti degli interventi di sostegno e di aiuto. Precisa poi la legge che le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con idonei interventi i nuclei familiari a rischio. Come vedete il compito dei giudici viene molto complicato dalla necessità di andare a vedere se c'è stato un aiuto sufficiente alla famiglia. Cosa che sarà un po' difficile stabilire nei limiti dell'autonomia delle regioni e degli altri enti, nei limiti anche delle risorse finanziarie.

In ogni caso secondo me c'è una indicazione del legislatore di essere molto attenti nelle dichiarazioni dello stato di adottabilità. Cosa che d'altra parte abbiamo fatto, penso, al tribunale per i minorenni di Roma. Le condizioni di indigenza è difficile che, credo che non sia mai successo che le mere condizioni di indigenza del minore abbiano determinato la pronuncia di una adottabilità, nel senso che accanto alle condizioni di indigenza, cioè alla povertà, cioè alle condizioni economiche precarie, si accom-

pagna sempre o quasi sempre un problema di inadeguatezza dei genitori, inadeguatezza appunto a utilizzare gli aiuti che vengono offerti, inadeguatezza a rispettare delle regole a volte. Quante volte riusciamo a inserire nelle procedure che noi facciamo, riusciamo a far inserire madre e bambino in una struttura protetta, e quante volte invece le madri non riescono a sopportare questo tipo di situazione, si allontanano e determinano così la direzione dell'iniziativa di adottabilità.

Per quanto riguarda il rito, devo dire che si tratta pur sempre di un rito camerale, la legge ha continuato a prevedere un rito camerale, non facciamo confusione tra il rito camerale e il rito contenzioso, è un rito camerale con delle garanzie, con dei dispositivi garantistici molto forti e che dovranno essere perciò osservati con molto rigore. È prevista l'assistenza tecnica per i genitori o per i parenti, è una alternativa, non credo che ne possiamo uscire, nel senso che il legislatore obbliga i parenti, obbliga i genitori o i parenti a munirsi di una difesa tecnica, perché qui stiamo parlando se ricorrono i presupposti per il gratuito patrocinio, per il patrocinio a spese dello Stato potranno essere evitate le spese di giudizio, altrimenti dovranno essere sopportate da parte della famiglia queste spese. Perciò se ci sono dei parenti, che non mi sembra tanto scandalosa la scelta che ha fatto il legislatore di prevedere la difesa tecnica solo per i genitori, come obbligatoria, e prevederla invece per i parenti obbligatoria soltanto nell'ipotesi che non ci siano i genitori, perché ripeto le spese andranno a carico di chi si serve poi della difesa obbligatoria, a meno che non ricorrono i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato.

È prevista la difesa tecnica per il minore, è molto giusto che questo avvenga. Il minore nei procedimenti di adottabilità è già munito di un curatore speciale, io ritengo che laddove si tratti invece di procedimenti di controllo sull'esercizio della potestà non si possa evitare, non si potrà evitare in futuro la nomina di un curatore speciale, perché mi sembra assurdo che ci possa essere una difesa tecnica di un soggetto che non entra nel processo, se viene apprestata una difesa tecnica per un minorenni è necessario che ci sia una persona capace di rappresentarlo. Perciò io penso si potrà procedere a nominare un curatore che sia anche avvocato per poter ottenere gli stessi risultati che si ottengono nell'ambito della procedura di adottabilità.

Il pubblico ministero, soltanto il pubblico ministero può promuovere l'azione per l'apertura di un procedimento di accertamento dello stato di abbandono.

È una novità del legislatore, ben venga, ma la possibilità di aprire d'ufficio questo tipo di procedimenti, o procedimenti comunque in casi gravi è previsto anche dalla Convenzione di Strasburgo, l'articolo 9 della Convenzione di Strasburgo prevede la possibilità di apertura di ufficio delle sedi minori di un procedimento, perciò per quanto mi riguarda non mi scandalizzava affatto la possibilità per i tribunali di procedere d'ufficio.

Diceva l'avvocato Ruo il pubblico ministero è obbligato o non è obbligato a promuovere l'azione. Io non credo che sia obbligato, credo che una discrezionalità la legge la riconosca al pubblico ministero, e gliela riconosce proprio laddove dice che deve accertare, deve fare degli accertamenti. Gli accertamenti da fare da parte del Pubblico Ministero a mio parere sono proprio quegli accertamenti assolutamente necessari per poter decidere se promuovere o non promuovere l'azione. Ricordiamoci che il pubblico ministero può scegliere di non chiedere l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono e chiedere invece un procedimento per la decadenza o per una limitazione di potestà.

Spesso e volentieri, ricordiamocelo, sono proprio i procedimenti di potestà che si trasformano, e lì che d'ufficio il tribunale apriva procedimenti per l'accertamento dello stato di abbandono, quasi sempre nel corso di procedimenti relativi all'esercizio della potestà.

È opportuno che il giudice sia terzo, che sia proprio dichiarato in maniera così evidente e chiara che il giudice deve essere terzo. Io sono dell'idea che noi giudici dovremmo anche più apparentemente, dobbiamo essere terzi e anche apparire terzi. C'è questo problema dei rapporti con i servizi sociali, è vero che la maggior parte dei procedimenti che si aprono davanti al tribunale per i minorenni sono procedimenti aperti su iniziativa, su segnalazione da parte dei servizi sociali, il pubblico ministero poi promuove l'azione, però la segnalazione nella stragrande maggioranza dei casi viene sempre dai servizi sociali. Se fosse eliminata questa possibilità di segnalazione io credo che molte situazioni rimarrebbero senza tutela, perché non ci sono, in molti casi, parenti o insegnanti o genitori che si preoccupino di

segnalare i casi al tribunale per i minorenni. Le segnalazioni, ripeto, per la stragrande maggioranza dei casi, provengono dai servizi sociali.

Ora rispetto ai servizi sociali noi giudici del tribunale per i minorenni siamo accusati di appiattirci poi troppo sulle relazioni che i servizi ci fanno. È possibile che sia vero questo, noi sentiamo l'esigenza di avere rapporti con i servizi sociali, nel senso di capire che cosa ci segnalano, di capire che cosa ci dicono nelle relazioni, e per questo ci preoccupiamo anche di fare delle riunioni periodiche con i servizi sociali. I servizi sociali purtroppo, lo sappiamo, non sono sempre all'altezza dei compiti che devono svolgere, sia perché sono carenti sotto il profilo numerico, gli assistenti sociali addetti ai servizi sociali, sia perché qualche volta scarseggia anche la professionalità, scarseggiano le competenze anche in materia giuridica.

Il servizio sociale svolge il suo lavoro di accertamento perché il ruolo del servizio sociale non è soltanto un ruolo di sostegno che si fa alle famiglie; il servizio sociale, oltre che compiti di sostegno ha anche compiti di vigilanza. Esso è obbligato a segnalare ai tribunali, è un obbligo anche penalmente sanzionato, rendiamoci conto di questo, cioè la legge prevede che chi non segnala uno stato di abbandono, essendo pubblico ufficiale, esercendo in un pubblico servizio, esercendo il servizio di pubblica necessità, subisce una sanzione penale se non fa la segnalazione. Perciò anche il segreto professionale, che è previsto per gli assistenti sociali, anche quello non serve a niente di fronte ad un obbligo imposto dalla legge a questi servizi sociali, perciò agli assistenti sociali, di segnalare al tribunale per i minorenni le situazioni di possibile abbandono.

Ora è evidente che il processo che poi si fa deve essere preordinato a verificare tutto, a verificare anche tutto quello che i servizi sociali ci vengono a raccontare. Sul fatto la legge dice che i soggetti assistiti dal difensore debbono partecipare agli accertamenti che il tribunale dispone. Certo se disponiamo una consulenza tecnica, il difensore parteciperà secondo le regole processuali. Ma se un assistente sociale, in un momento di emergenza, sta seguendo mettiamo una madre tossicodipendente e sta cercando di capire se il bambino, di pochi mesi, le può essere lasciato oppure se è necessario intervenire con estrema urgenza, se si presenta in tribunale una mattina per venire a raccontare che il giorno prima si è verificato un certo episodio,

dobbiamo dire che quello è un accertamento per il quale il tribunale deve predisporre la presenza delle parti, la presenza dei genitori e dei difensori?

Io credo che il tribunale dovrà ugualmente ascoltare l'assistenza sociale, mettere agli atti il verbale e comunicare agli avvocati e ai genitori che ci sono degli atti che sono stati compiuti. Perché un altro sistema potrebbe essere quello che il servizio sociale invece di presentarsi dal giudice, l'assistenza sociale che ha bisogno di riferire qualcosa di urgente, invece di presentarsi dal giudice vada dal pubblico ministero. In questo caso, visto che il pubblico ministero adesso è l'unico soggetto legittimato ad aprire, quello che può fare via via, sì anche io sono di questo parere, sono di questo parere ma abbiamo bisogno di avere delle procure della repubblica per i minorenni che sono attualmente impegnate soltanto prevalentemente nel lavoro penale, di avere delle procure che abbiano tanta disponibilità di personale anche, di risorse, di strumenti, per poter svolgere un lavoro molto ma molto più importante nell'ambito civile.

Io penso che verso questo tipo di evoluzione stiamo andando avanti. Dirò che il tribunale, adesso abbiamo il problema di fare le tabelle, terrà conto anche di questa necessità di essere e di apparire terzi anche rispetto ai servizi sociali.

Qual è il ruolo del pubblico Ministero? C'è il dottor Racheli che ce ne parlerà, possiamo andare avanti.

Io sono assolutamente soddisfatta del fatto che la legge abbia unificato le due fasi del processo, che abbia eliminato la fase di opposizione e che perciò tutto fin dall'inizio possa avvenire nel rispetto massimo del principio di difesa del contraddittorio. Perciò sarà indispensabile che il pubblico Ministero ci faccia un ricorso motivato, che potrà essere notificato a cura del pubblico ministero, così come i ricorsi delle parti li facciamo notificare a cura delle parti, quando è fatto dall'avvocato. Finora, visto che il ricorso poteva essere presentato anche dalla parte personalmente, provvedevamo noi come Tribunale a fare eventualmente le convocazioni ecc.

Vediamo qual è il ruolo dei genitori e dei parenti. I parenti che vengono in considerazione sono i parenti che abbiano rapporti significativi con il minore. Abbiamo detto che hanno diritto all'assistenza se i genitori non ci sono. Possono partecipare secondo me a tutti gli

accertamenti, non ho nessun dubbio che il diritto di difesa sia pieno, sia per quanto riguarda il difensore dei genitori e dei parenti, sia per quanto riguarda il minore. Perciò dedurre, controdedurre, presentare memorie, chiedere mezzi istruttori. La novità grossa è costituita da questa assistenza legale che è prevista fin dall'inizio, e il tribunale deve nominare un difensore d'ufficio nell'ipotesi in cui non viene nominato un difensore di fiducia.

Sapete che il Tribunale per i minorenni è sempre stato molto sensibile alla esigenza di specializzazione. Noi questa esistenza la sentiamo fortissima per quanto riguarda i magistrati, per quanto riguarda i pubblici ministeri, per quanto riguarda anche gli avvocati, tant'è che nei corsi di aggiornamento, di perfezionamento che si sono fatti in materia minorile in base alla legge di attuazione del processo penale minorile, è stata quasi subito introdotta anche la materia civile. Fin dall'inizio abbiamo cominciato subito a parlare anche di problemi civilistici nell'ambito di quei corsi di aggiornamento. Perciò siamo assolutamente disponibili a un colloquio con il consiglio dell'ordine per cercare di trovare un metodo che dia la possibilità di avere a difendere i minori, per quanto riguarda la difesa d'ufficio, a usare gli stessi criteri che usiamo per la difesa in campo penale, per la difesa d'ufficio in campo penale, anche per assicurare a tutti gli avvocati che abbiano una certa qualificazione, una certa esperienza e una certa competenza, la possibilità di essere nominati.

Il minore nel processo deve essere tutelato, non soltanto la difesa tecnica e legale, dobbiamo cercare di tutelare il minore anche nel senso di non traumatizzarlo, perciò non si può pensare, quando si parla di intervento delle parti in tutti gli atti che il tribunale deve fare. Prendiamo il caso della situazione di un minore, bisognerà che noi in tribunale ci attrezziamo anche con un'aula nella quale ci sia per esempio uno specchio attraverso il quale interrogare il minore, sentire il minore, farlo interrogare da qualche persona competente per evitare naturalmente la presenza di tutte le parti, degli avvocati ecc.

In questo momento ci rivolgiamo fuori del tribunale, visto che non abbiamo questa possibilità.

Per il curatore speciale ho già detto. Dobbiamo sentire gli affidatari.

Sul ruolo di servizio ho già detto qualcosa. Mi

domando se al termine di questo tipo di procedura, che si concluderà con una sentenza, ci debba essere una udienza collegiale. Non è prevista espressamente dalla legge ma probabilmente sarà il caso di fissare una udienza collegiale per arrivare alla discussione una volta che la procedura istruttoria, tutta l'istruttoria si è esaurita.

Mi preoccupa la possibilità di ricorso in cassazione, ai sensi del 360 n. 5, cioè quella parte: "per insufficiente o contraddittoria, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", perché veramente rischiamo di fare un terzo grado di giudizio di merito, sappiamo che capita spesso che la cassazione entra, e questo per via dei tempi. Quando parliamo di tempi dei nostri processi dobbiamo stare molto attenti, non possiamo aspettare che il bambino diventi grande senza intervenire in maniera completa e definitiva.

Angela Rivellese

Giudice Tribunale per i Minorenni di Roma

Recentemente ho partecipato, come alcune persone qui presenti al convegno su questo stesso argomento organizzato dall'associazione nazionale magistrati, Associazione nazionale giudici minorili, minore e famiglia, che si è tenuto a Lerico Terme in provincia di Trento, proprio il giusto processo, il bambino nel giusto processo. I contenuti più o meno sono quelli di cui ci stiamo occupando questa sera.

Questo convegno lo abbiamo trovato molto interessante perché ha messo a confronto la figura sia nei dibattiti, c'era una relazione, ogni relazione, come adesso, fatta sia dall'avvocato che dal magistrato. E spesso abbiamo avuto dei rimproveri, tra virgolette, perché si conoscono le osservazioni fatte. Però di una cosa ci è stato dato atto, che il diritto minorile in Italia è stato scritto dai giudici minorili, perché le norme del codice civile sono due o tre in relazione ai procedimenti di cui parlo della limitazione o decadenza dalla potestà genitoriale. Noi ci troviamo di fronte a norme, 330, 333, 336, che sono queste che regolano il processo civile minorile attualmente, e queste norme sono in vigore dall'emanazione del codice civile 42, sono passati 60 anni, c'è stata una costituzione, c'è stata una dichiarazione dei diritti del fanciullo, la convenzione di New York dell'89, ratificata in Italia nel 91, e niente è cambiato. Se qualcosa è

cambiato, avvocati dovete dare atto che è cambiato su sollecitazione senz'altro degli avvocati ma per l'enorme sensibilità dei magistrati coordinati, per quanto riguarda Roma parlo, prima dal presidente Fatico e poi dalla presidente Brienza. Perché sottolineo questo? Perché tuttora, in alcuni tribunali minori d'Italia, ci sono delle procedure che non sono procedure, nel senso che non assicurano minimamente il diritto di difesa, né il contraddittorio, né garantiscono la terzietà. Non è che noi facciamo tantissimo, stiamo tentando di fare, però ci auguriamo che ci sia una regolamentazione del processo civile minorile.

Allora lo stesso articolo 111 dice: il giusto processo regolato dalla legge. Allora c'è un mandato alla legge di regolare questo giusto processo. E infatti la novella ultima che ha cambiato la legge 149 di cui abbiamo parlato adesso, si occupa in particolar modo delle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità, e qualcosa fa, con qualche limite che abbiamo sottolineato. Comunque in quell'ambito garantisce quantomeno la terzietà del giudice, perché per la prima volta è detto che il ricorso deve essere fatto esclusivamente dal pubblico ministero e neanche nei casi di urgenza può essere fatto dal tribunale.

Analoga norma non c'è ancora, invece l'unica norma che il legislatore ha ritenuto di emanare per adeguare i procedimenti sulla potestà al giusto processo, è stato aggiungere al quarto comma che i genitori e i minori, articolo 336, che il genitore e i minori saranno assistiti da un difensore anche a spese a carico dello Stato. Non è tanto, noi ci auguriamo che veramente intervenga una regolamentazione, una regolamentazione che ci autorizzi e ci tuteli per questa terzietà, che noi vogliamo avere, perché per noi è difficile contemperare gli opposti interessi in una materia così particolare qual è la materia minorile, perché qua noi stiamo parlando, certo in contrapposizione c'è il diritto del genitore a educare, diritto-dovere sancito dalla Costituzione a educare e mantenere i figli e il diritto del minore, sono diritti garantiti costituzionalmente, il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma non possiamo parlare di diritti soggetti come negli altri processi. Questo è un processo particolare, c'è la tutela dell'interesse del minore, e perciò c'è un organo specializzato che è il tribunale per i minorenni. Quindi voglio sottolineare che non si potrà mai attuare una equiparazione completa

del processo civile minorile al processo contenzioso classico. Non sarà mai la rivendita del diritto di proprietà uguale alla procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche perché l'articolo 36 e i procedimenti camerale prevedono la possibilità per il giudice di assumere informazioni, dando al giudice la possibilità di acquisire queste informazioni. Se il legislatore ci dirà che le informazioni le dobbiamo acquisire tramite servizio sociale, con particolari garanzie, ben venga, siamo contenti anche noi, ma attualmente non è vero sempre che prendiamo per oro colato quello che ci riferiscono i servizi sociali. Mi riferisco soprattutto all'osservazione che ha fatto l'avvocato, cioè è vero sì che loro conoscono gli utenti e quindi sono i maggiori portavoce di queste situazioni, ma è pur vero che noi prima di emettere un provvedimento convociamo le parti, di solito, alle quali contestiamo il contenuto della relazione. La leggiamo e la portiamo a conoscenza, quando non c'è stato il difensore che ha chiesto già la copia.

Quindi il fatto che questa prova non sia stata assunta con la presenza dell'avvocato non credo che possa invalidare un processo minorile, perché il processo minorile è diverso dal processo penale, non può essere uguale altrimenti non facciamo più l'interesse del minore, perché alcune volte, sottolineo, è necessario che vengano emessi anche dei provvedimenti di urgenza. E su questo mi voglio soffermare ancora. Provvedimenti di urgenza che noi, mi riferisco al 336 terzo comma, in caso di necessità ed urgenza il tribunale emette i provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, in questo caso veramente c'è un estremo disagio da parte nostra a fare qualche cosa, e cerchiamo sempre di verificare, se la relazione viene dai servizi sociali, che sia veramente fondata. Però alcune volte abbiamo visto che l'indugiare anche di 3 o 4 giorni, ha portato a delle situazioni irreversibili, perché noi abbiamo a che fare con utenti particolari, con utenti che spesso o sono malati di mente o sono tossicodipendenti, alcoolisti, persone che veramente mettono in grave difficoltà il minore, soprattutto nella prima infanzia. Comunque la giurisprudenza del tribunale Minori, sollecitata sempre dal presidente Brienza e soprattutto anche dalla dottoressa Brienza tuttora, è nel senso che noi quando emettiamo un provvedimento di urgenza, ai sensi dell'articolo 336, fissiamo contestualmente nello stesso decreto, sottolineo,

l'udienza di comparizione delle parti, a breve, massimo ad un mese, a volte anche 8 giorni, in modo che se dopo aver sentito i genitori, con tutte le regole che richiede questo atto, la situazione appaia diversa da quella prospettata, possiamo subito, e non fare in modo che i provvedimenti provvisori diventino definitivi, che è quella l'accusa maggiore che ci è stata rivolta nel passato, provvedere e revocare. Proprio alla luce di questo orientamento la stessa corte d'appello, i provvedimenti provvisori nostri, i reclami sui provvedimenti provvisori li dichiara inammissibili proprio quando c'è indicata l'udienza di comparizione delle parti, perché da quello intuisce che il provvedimento non è definitivo, e su quello non può pronunciarsi. Noi cerchiamo di fare così, poi se capita qualche altra cosa non lo sappiamo bene.

Però ben venga se il legislatore dica, come ha detto nell'articolo 669, che ci sia una validità di questo decreto, una durata, se lui dice 30 giorni noi provvederemo entro i 30 giorni. Noi vogliamo solo norme precise, perché noi siamo giudici, vogliamo applicare la legge, per me la più grande difficoltà, quando sono arrivata al tribunale minori, era proprio questa, non trovare dei binari precisi. Io mi sono sentita spaesata perché protegge anche noi la norma rigida, protegge tutti ma tutela anche noi, perché non ci fa barcollare. Leggiamoli questi articoli: discrezionalità del giudice nella valutazione della condotta pregiudizievole o no; discrezionalità massima negli interventi più opportuni; ma noi abbiamo dato contenuto a questi interventi più opportuni. L'affido al servizio sociale è stata una creazione dei giudici minorili, non c'è in nessuna norma, l'abbiamo mutuata dall'articolo 25. Ma perché questo? Perché l'esigenza di una società in espansione necessita di norme adeguate, il disagio minorile, tutte le problematiche non sono quelle che erano 40 anni fa, e tuttora noi siamo un solo tribunale minori in tutto il Lazio, questo per inciso, con tutti i problemi annessi e connessi anche per gli utenti che per una questione relativa alla loro famiglia devono fare chilometri, venire dall'estrema provincia di Viterbo o di Latina e rivolgersi a Roma. Questo è per noi essere una risposta, dare una risposta di giustizia in quei territori, è complesso. Quindi se qualcuno può che incrementino questi tribunali minori perché non è, perlomeno con una competenza provinciale. Invece per lo specifico del curatore speciale, che è un argomento particolarmente che

preoccupa un po' tutti. Se il minore è parte nel processo minorile, come noi riteniamo, perché portatore di interessi meritevoli di tutela riconosciuti dalle convenzioni, dalla costituzione, deve essere parte nel giudizio, non può essere da solo perché non ha la capacità adeguata, processuale e giuridica adeguata, e quindi ci sarà un curatore speciale che lo rappresenti.

Ovviamente l'orientamento è quello di nominare questi curatori speciali, i curatori speciali tra gli avvocati già esperti, così si otterrà anche lo scopo, oltre della rappresentanza processuale ma anche della difesa tecnica. Questo mi sembra l'orientamento, e attualmente questa nomina del curatore speciale può derivare, dobbiamo ricavarla dagli articoli che abbiamo, se non interverrà qualche norma nuova. Gli articoli che abbiamo sono il 78 c.p.c. e il 321 codice civile, gli unici articoli che danno uno spazio per la nomina di questo curatore speciale, che nel contraddittorio delle parti è giusto che sia presente per tutelare il minore.

Per quanto riguarda poi l'ascolto del minore, altro punto dolens avvocato Carletti, che ho apprezzato molto, come anche gli altri, ma lei perché anche faceva lavoro prima con me, quindi abbiamo fatto forse gli stessi percorsi, l'ascolto del minore.

Finalmente la legge sull'adottabilità ha parlato di 12 anni e prima quando ha capacità di discernimento, tutto da vedere poi decidere questa capacità di discernimento come giustamente ha rilevato lei perché se non lo sentiamo come facciamo a capire se discerne o no, e quindi dobbiamo sempre delegare un servizio legale o un CTU, o lo sentiamo comunque, ma comunque questi minori veramente non vanno portati tanto nei tribunali, perché per loro è un grosso disagio, noi siamo un po' restii proprio perché vediamo quanto è pesante per un minore venire in un tribunale. E non è difficile da comprendere, perché io una volta mi è capitato di essere citata come teste, ero emozionata, e io che sono un magistrato, pensiamo un attimo un bambino che viene portato innanzi, poi sibillato da dietro, parlo soprattutto nei conflitti di coppia. A me è capitato che alcune volte i bambini hanno detto appena arrivati "senti, io voglio stare con tutti e due i genitori, quindi..." e io ho detto "non ti voglio chiedere questo, ti ho chiamato solo per conoscerti", quindi quel bambino aveva subito delle pressioni notevoli che gli avevano fatto del male.

Il processo, l'ascolto del minore, la convenzio-

ne di New York parla dell'ascolto del minore, ma anche indiretto, quindi indiretto tramite o gli operatori sociali o gli insegnanti o i consulenti.

Quando invece noi adottiamo questo criterio, quando invece il minore ha compiuto i 12 anni, dai 12 anni in poi li sentiamo quasi sempre, in tutte le questioni che li riguardano, ma quando sono più piccoli veramente è un po' difficile, e per questo c'è questa nostra un po' chiusura su questo punto, perché tra l'altro noi abbiamo degli esperti nei nostri collegi, che ben ci possono aiutare in questo difficile compito dell'ascolto del minore, che fa paura a un magistrato, ma pensiamo negli altri tribunali dove non c'è una competenza mista e dove c'è un giudice togato che nelle aule del tribunale ordinario dovrebbe sentire tutti questi bambini.

La legge non ne parla, ma anche il 317 bis è la stessa cosa, perché il 317 bis che parla della regolamentazione della potestà genitoriale nel caso di coppie di fatto, la cui competenza è attribuita al tribunale minori, anche in quel caso è giusto che il minore e i genitori siano assistiti da un difensore e quindi ci sia un curatore speciale, ancor più in quella situazione dove c'è un conflitto di interessi.

A me sembra che abbia manifestato un certo disagio, come magistrato, per quello che è il problema di dover giudicare un minore, di dover prendere provvedimenti urgenti. Disagio che a mio avviso si esplica in due cose diverse: la prima, come è stato giustamente detto dal consigliere Rivellese, il fatto che il tribunale dei minori ha competenza regionale, quindi chi arriva da Rieti, chi arriva da Viterbo e deve venire per forza a Roma diventa un problema.

La seconda cosa che noi abbiamo sempre come principio fondamentale, l'interesse del minore, però questo interesse del minore è stato visto fino a questo momento, salvo la novella di cui stiamo parlando oggi, come un processo inquisitorio in cui ad un certo punto venivano presi dei provvedimenti catenaccio che praticamente determinano la vita di questo minore.

A questo punto mi domando, ovviamente la domanda va a lei consigliere De Biase il quale ci introduce sulle misure cautelari, se questo provvedimento che dovrà essere fatto in futuro con il rispetto del diritto del giusto processo, 111 costituzione, con la presenza delle parti, in qualche modo si può evitare un processo strettamente inquisitorio oppure le parti hanno la possibilità di verificare tutti gli atti, ivi compre-

se eventuali relazioni dell'assistente sociale? E in secondo punto, perché poi purtroppo quando parliamo di un minore cadiamo in questo problema, qualora le parti possono prendere visione degli atti, e quindi chiedere termini che la legge garantisce, a questo punto non andiamo a scapito del minore?

Domenico De Biase

Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma

Confesso che a questo punto il mio intervento potrebbe essere circoscritto in un minuto o anche meno, perché finora mi pare che con le ottime relazioni degli avvocati sono state illustrate non solo tutte le innovazioni normative ma anche tutti gli spunti di riflessione che da queste leggi possono scaturire.

Non posso che condividere le valutazioni anche critiche rispetto a queste innovazioni che naturalmente difettano di un necessario coordinamento e continuano quella strada secondo me negativa di individuare più autorità giudiziarie che hanno facoltà di intervenire su un unico caso, su un unico nucleo familiare. Tutto questo è accaduto sinora nell'ambito per esempio dei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori di genitori coniugati, per i quali si può innestare anche un procedimento per la decadenza, oltre naturalmente agli aspetti eventuali di carattere penale.

Ora però al di là di queste critiche non possiamo andare, la legge in questa forma, con queste innovazioni, ne dobbiamo tenere conto, possiamo auspicare, stimolare nuove modifiche, anche in attesa di quelle che sono già state preannunciate con la riserva stabilita nella stessa legge, però adesso come adesso dobbiamo anche vedere quelle che sono le possibili interpretazioni. Prima di affrontare il discorso delle misure di protezione, volevo soffermarmi un minuto su un problema che a me sembra molto rilevante e che è stato sottolineato nella relazione dell'avvocato Ruo, quello del ricorso attribuito al solo pubblico ministero per il promuovimento della procedura di adottabilità. Giustamente è stato rilevato che non esiste nel nostro ordinamento l'obbligatorietà dell'azione civile, per cui si potrebbe concludere che dobbiamo lasciare alla discrezionalità del pubblico ministero ogni valutazione sulla sussistenza di profili che giustificano l'inizio della procedura, perché credo che sia soltanto un difetto di tec-

nica legislativa quella di, come fa il secondo comma, indicare che il procuratore della repubblica chiede la dichiarazione di adottabilità. Credo che il procuratore della repubblica anche se ha assunto informazioni non può chiedere l'inizio di una attività istruttoria che poi può determinare o meno la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'adottabilità o di non luogo a provvedere.

Il pericolo è quello, in caso di una valutazione, di una interpretazione che naturalmente si presta a critiche, anche perché si forza un po' il dettato della legge, è quello di introdurre nell'ambito di un procedimento civilistico degli aspetti tipicamente penali, anche se il procedimento, proprio perché prevede tra l'altro, e questa è una innovazione che è stata prima sottolineata, la necessità, l'obbligatorietà della nomina di un difensore d'ufficio nel caso gli interessati non nominino un loro difensore di fiducia, questo è un aspetto che avvicina molto questo procedimento a procedimenti penali. Nel procedimento penale le valutazioni del pubblico ministero sono comunque sottoposte ad un organo giudicante, il pubblico ministero non può archiviare direttamente, non ha, come si leggeva nei vecchi libri di procedura penale, un potere di destinazione, il pubblico ministero deve comunque, anche quando ritiene che nei fatti esposti non ci siano aspetti penalmente rilevanti, deve comunque richiedere al giudice l'emissione del decreto di archiviazione.

Ora questo nell'ambito della procedura che qui interessa non è assolutamente previsto, cioè se ci fermiamo al dettato legislativo non sembrerebbe potersi escludere che il pubblico ministero possa investire comunque il tribunale per richiedere anziché il promuovimento della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, un provvedimento lato sensu di archiviazione, magari attraverso l'emissione di un decreto. Però io ritengo che demandare al solo pubblico ministero questa valutazione si possa prestare anche a delle valutazioni, tenuto conto degli interessi pubblicistici che sono in gioco in questo tipo di procedura.

Quale potrebbe essere, sia pure con una indubbia forzatura, la strada per superare questo ostacolo? Quello di ritenere che il procedimento comunque si apra, e sia comunque un atto procedimentale, quella segnalazione di cui parla il primo e la prima parte del secondo comma dell'articolo 9 così modificato. Se noi consideriamo questo atto già all'inizio di un

procedimento, a questo punto potremmo ritenere che il pubblico ministero, nel momento in cui ritenga di non dover promuovere la domanda per la dichiarazione di adottabilità, debba comunque trasmettere questa segnalazione al tribunale con una richiesta, ripeto, lato sensu di archiviazione.

Questo perché altrimenti ci sarebbe una segnalazione, un qualcosa, un atto comunque che ha effetti giuridici che potrebbe non essere sottoposto al vaglio di una autorità giudiziaria giudicante, cioè ci sarebbe in questo caso un procedimento che potrebbe essere definito senza un provvedimento giurisdizionale, questo soprattutto poi se si dovesse accedere alla tesi del pubblico ministero che è parte e che quindi non avrebbe neanche questa facoltà particolare.

Mi rendo conto che sempre fermandosi al dettato della legge, non c'è una indicazione di quella che potrebbe essere appunto poi la valutazione del tribunale di fronte a questa richiesta, a meno che, sempre per analogia, con quello che è il procedimento penale, proprio perché appunto la normativa introdotta sembra avvicinare molto questo tipo di procedura a quello penale, non si voglia attribuire al tribunale un potere di indicazione di fronte a questa richiesta che si ritiene infondata, di quelli che possono essere gli ulteriori accertamenti perché invece si possa arrivare alla proposizione di un ricorso, perché altrimenti è chiaro che se si attribuisse al tribunale la possibilità di attivare autonomamente la procedura, si ricadrebbe in quello che è l'attuale contesto normativo che appunto assegna al tribunale questo potere di apertura di tutto ciò.

Sotto il profilo della libertà personale, a inosservanze di carattere economico, sembra in evidente contrasto con quelli che sono i principi generali, anche perché questa inosservanza può essere legata ai più svariati fattori. Del resto la legge prevede nei casi ad esempio di retribuzione di uno stipendio mensile fisso, la possibilità che il giudice stabilisca addirittura, impartisca al datore di lavoro l'ordine di trattenere la somma necessaria, ma negli altri casi, ripeto l'inosservanza potrebbe essere legata ai più svariati fattori e legare questo ad un aggravamento della misura mi sembra forse in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento.

Un altro aspetto sul quale anche mi permetto di dissentire è quello della preclusione di un contemporaneo intervento in sede penale e in sede

civile, nei casi ovviamente di reati perseguibili a querela, perché non ravviso nessuna preclusione espressa in questo senso, ritengo che il giudice civile, naturalmente con il rispetto di tutte le norme procedurali introdotte dalla nuova legge, possa, anche se in ipotesi sia a conoscenza di un provvedimento adottato dal giudice penale ai sensi del 282 bis, possa a sua volta adottare un provvedimento di allontanamento perché potrebbe essere una valutazione resa necessaria anche dalla possibilità, non certo remota, che quel provvedimento del giudice penale possa essere anche nell'immediato annullato o riformato in sede di riesame, anche per un vizio di forma. Quindi il pericolo che questo possa determinare il venir meno di quel provvedimento di allontanamento e quindi il rientro del soggetto nell'abitazione dalla quale è stato allontanato, potrebbe indurre il giudice civile ad adottare questo provvedimento che invece ha un suo termine di efficacia predeterminato.

Per quanto riguarda il problema introdotto dal professor D'Avack, io ritengo che una volta che appunto si introducono norme che per quanto possibile fanno rientrare il processo minorile in schemi normativi non legati a prassi le più disparate, è chiaro che quel discorso della visione degli atti per l'estrazione degli atti si risolve da solo, nel senso che il difensore costituito non può in tutti i tipi di procedimenti, non può che avere questa facoltà. Ritengo anzi che sia alquanto strano che il legislatore, per quanto riguarda le procedure di adottabilità, abbia invece fatto una riserva di autorizzazione del giudice. Forse questo può essere spiegato con il fatto che talvolta, anzi forse abbastanza spesso, c'è parallelamente un procedimento penale, e potrebbe darsi, il che accade, e questo può creare anche attualmente dei problemi, può crearsi la situazione in cui il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e che quindi quegli atti nel procedimento penale sono coperti dal segreto investigativo e sono stati però trasmessi al giudice civile per una sua valutazione. Ora in questo caso il giudice civile potrebbe, sia pure circoscrivendo nel tempo ovviamente questo provvedimento, potrebbe non autorizzare la visione di quegli atti perché altrimenti sarebbe violato un segreto che ha la sua grande rilevanza nella sede penale.

Per il resto non posso che allinearli a tutte le considerazioni fatte anche dai colleghi sul fatto

del pericolo che un eccessivo però inserimento del processo penale minorile in schemi rigidi potrebbe determinare per la tutela del minore, anche se, anche qui la legislazione, anche il dettato costituzionale in questo senso, e quindi per quanto si possa lasciare uno spazio di elasticità, diciamo, alla normativa, ci sono degli aspetti precisi che noi magistrati dovremo senz'altro osservare e di cui dovremo senz'altro tener conto.

Ora dato che ritengo che la soglia di attenzione sia pericolosamente vicina e ci sono altri due relatori, o partecipanti della tavola rotonda come vogliamo definirli, lascio a loro la parola e vi ringrazio.

Stefano Racheli

*Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma*

Vorrei fare alcune brevissime considerazioni. Una di carattere generale: questa attività di difesa dove poggia? Ma siamo sicuri che poggia sull'articolo 111 della Costituzione, che se non ci fosse o fosse diverso potrebbe esserlo? Quando si dice che il giudice è soggetto alla legge, ma prima di dire una cosa legale non si dice forse una cosa metafisica che non ci può essere un giudizio se prima non c'è una norma generale da applicare?

Se questo è vero io mi chiedo: ma questo diritto di difesa ma non esisterebbe forse, anche a prescindere dalla Costituzione e da tutte le novelle. Dico questo perché è inutile che noi parliamo di novelle se non lasciamo crescere, soprattutto tra i giovani, una cultura della difesa, una cultura del giudizio. Diceva Bulgaro *iudicium* è atto di tre persone. Allora significa che quando si giudica ci devono essere tre persone almeno. Ma perché? Il vero divorzio signori avvocati tra giudice e gli avvocati è quando è diventato *processus*, se l'applicazione della norma è un fatto logico può essere celebrato in solitudine, se è un giudizio no.

Tutto questo per dire che chi si accinge con timore e tremore a giudicare sa che l'avvocato non è un rompiscatole sulla strada della giustizia ma è colui con cui si fa la giustizia, per me l'avvocato è un collega, nel senso forte etimologico, colui a cui è delegato lo stesso compito che ho anch'io. Che poi ci siano degli avvocati che patiscono questo compito è una cosa che mi lascia al momento indifferente come me la

lascia il fatto che ci siano dei magistrati che non fanno i magistrati. Questo appartiene alla patologia.

Se c'è bisogno di più punti di vista, e sto venendo al punto, soprattutto c'è bisogno di punti di vista diversi, ecco non parliamo di interessi che vengono nel processo, nel giudizio per usare la mia terminologia, parliamo di più punti di vista, perché l'interesse che pur c'è è limitativo, ma ce ne è tanto più bisogno di diritto di difesa e quindi di punti di vista in quel palazzo, questo l'ho capito subito, quel gran palazzo dell'opinabilità che è il giudice presso il tribunale dei minorenni in cui come stanno le cose, e come bisogna decidere. Dobbiamo evitare che queste novelle diventino una mera chiacchiera che vale nulla, e dall'altro ci ricordino che i minori, diciamolo con un nome che ci emoziona, questo minore non mi piace, diciamo "il bambino", è un "bene" deteriorabile, i ragazzi sono un bene deteriorabile che va a male subito.

L'altra premessa che volevo fare è che in tempi di giustizia infinita, libertà infinita, non sarebbe male fare meditazione infinita, e su quella cosa che dicevo prima della cultura della difesa, perché diciamocelo subito ma signori avvocati ma se noi educiamo i nostri giovani, magistrati o avvocati, come dei gladiatori che devono colludere nell'arena ma di che ci meravigliamo dopo? Allora meditazione infinita su quel tema, e meditazione infinita anche su un altro piccolo tema, da cui poi vengono a cascata, sentivo il professor D'Avack, ma il 111 della Costituzione, dove sta? Come afferma il Protopisani il problema è regolato dalla legge, e che il resto, tutto sommato, grossomodo già c'era, il 24, il 25, l'articolo 3, ma quel già regolato dalla legge che cosa dice? Significa che non posso lasciare degli schemi in cui il potere del giudice è irregolato, diciamo così. Ma questo è il problema dei procedimenti camerali di questa volontaria giurisdizione che accomuna dentro quest'unico scatolone la nomina dell'amministratore del condominio e il 330 del codice civile. Non ne facciamo una questione nominalistica, ma è tutela, il che non significa che la tutela per non essere tale non possa avvenire o debba finire sempre nel grado maggiore, però deve accertare delle cose minori. Allora tutti questi problemi che noi ci andiamo dicendo presupporrebbero una preliminare meditazione su in che rapporto sta l'articolo 111 della Costituzione quando parla così con l'evolversi della nozione di volontaria giurisdizione, segmenti di diritto

ecc. ecc., che poi ha a cascata, una ricaduta sul problema della corrispondenza di richiesto e pronunciato, ha una ricaduta in termini di articoli 669 d'urgenza e quanto altro, ha una ricaduta nei mezzi di prova, e tutte queste belle cose. Allora senza costruire un bellissimo processo, ala penale, in cui io non mi posso muovere perché ho pensato quello che dicevi tu, ma tu pensa che io chiedo a te, però tu quando tu non mi archivi lo devi fare archiviare da uno che poi non è parte del processo, perché quello già si è perso sul merito.

Voglio sperare che ci rivediamo su questi temi, non è che oggi abbiamo detto le ultime e definitive parole.

Però tanto premesso la nomina del difensore, allora caso A e caso B. Caso B, facciamo un po' delle interpretazioni, adesso si può discutere su quello che diceva il collega De Biase, come su tutte le cose che andiamo dicendo qui oggi, perché non possiamo ogni volta che esce una legge, col fatto che non è perfetta, aspettare sempre che qualcuno ci salvi, il legislatore con un'altra legge che proporrà altri problemi. Mettiamoci tutti d'accordo e vediamo quello che dobbiamo fare perché nel palazzo di via dei Bresciani 32, è una metafora, c'è troppo dolore per la pigrizia interpretativa. Vediamo che dobbiamo fare, tutti insieme.

Un po' più complicata secondo me è l'adozione, la novella sull'adozione per quanto riguarda la nomina del difensore, che poi questo era il compito che mi avevano dato, poi ne hanno parlato anche loro, pazienza ne parlo anche io. Ma io dico se noi leggiamo l'articolo 8 poi l'articolo 10 come se fossero due cose separate ci mettiamo già in un mare di guai, io direi che il tribunale deve leggere l'8 e il 10, cioè io devo chiamare questi e nello stesso momento devo chiamare i genitori con tutte le modalità che dice l'articolo 10. Ma non credo che sia una cosa scellerata, da meritare i castighi divini il fatto che uno pensa che in assenza di una petizione opposta si adopera lo stesso schema che per i genitori e i parenti. Anzi io riterrei che il ricorso, apro e chiudo una parentesi: cominciamo a far sì che il ricorso sia tale, il ricorso non è un pezzo di carta con scritto 330, il ricorso è disciplinato dall'articolo 125, deve dire tutta una serie di cose, deve essere notificato a cura della parte istante ecc. ecc. Se il pubblico ministero è la parte istante significa che lui dovrà fare quello che deve un cristo qualsiasi quando fa il ricorso.

Non mi meraviglia il fatto che dice "se esistano", perché la legge si riferisce evidentemente al fatto che certe volte c'è il curatore e altre volte c'è il tutore, quindi dice "se esistono". Si è spiegata male! Noi lo interpretiamo quello che esiste. L'articolo 21 lascia un po' di perplessità, non riesco a capire perché l'unico che non deve dire qualche cosa è quello che in ipotesi ha più diritto alla revoca dello stato di adottabilità. Ma di questo ne parliamo un'altra volta. Penso che ben potrebbe essere che il presidente del tribunale, o chi per lui, nel fissare la data possa indicare, perché l'articolo 10 non dice "comunica" o "notifica", dice "informa", ma non è che se l'informa a mezzo pubblico ministero non sono informati. Allora penso che una cosa che potrebbe avere una sua funzionalità è che il presidente del tribunale nel nominare il curatore, o il tutore, quello che sia, nell'indicare il difensore d'ufficio fissa l'udienza, il pubblico ministero notifici a tutte queste parti questo provvedimento, dal che fin dall'inizio reale, fin dall'inizio reale queste persone possano partecipare a quella pluralità di punti di vista sui quali si basa quel po' di giustizia che riusciamo a fare nei nostri palazzi.

Marco Grazioli

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

Io ho ascoltato molto volentieri tutti voi, con l'occasione ho anche avuto modo di riflettere sulla mia vita, e ho scritto qui negli ultimi anni questa esperienza particolare che come giovane avvocato, professione di cui sarebbe ridondante onorarmi qui davanti, ho avuto questa parentesi, del resto positivissima, di questi sei anni come giudice onorario è un po' anomalo in quanto avvocato, ma per me di grande arricchimento. Forse per questo sono stato oggi invitato qui, penso, e paradossalmente sono stato invitato a riflettere su quello che un avvocato, che io amo definire di diritto di famiglia e più che dei minori a tutela delle persone in età evolutiva, sembra molto lunga come dicitura, però le parole hanno un peso. Allora quando penso a una persona in età evolutiva mi viene in mente una persona che campa tutta la vita, e che all'inizio è importante che viva al meglio. Ho maturato una fantasia, che a voi potrebbe sembrare un po' una stravaganza, cioè il fatto che si possa credere che una professionalità

come quella che noi svolgiamo sia idonea e competente, come era scritto sul foglietto, se e soprattutto se la sua formazione, senza cercare dovute specializzazioni che lo stesso CNF ci ricorda essere solo di carattere universitario, comunque la cui formazione sia sempre e costantemente permanente. Ma questo non è per usare solo espressioni che oggi vanno di moda, ma per esempio questi anni di esperienza al tribunale per i minorenni, e prima gli anni come educatore professionale, mi hanno insegnato che la figura dell'avvocato è proprio indispensabile. E siccome è indispensabile va fatta bene in questa materia. Allora in questo senso vi presento lo schema. L'esperienza della vita particolare mi ha solleticato (chiaramente parlavo della mia vita) il desiderio di approfondire un generale, un sapere più ampio. Questo sapere più esteso può rendere al saper fare quotidiano, specifico, di me avvocato, di me magistrato, di me anche operatore sociale, molto più qualificato. Con questa apertura vi dico che se per professionalità si intende approfondire quelle competenze che sono il saper cosa fare, quello che si dice *capacitas* atto a contenere qualcosa (per citare sempre il dottor Racheli) e anche il saper come fare, il saper essere periti in questo senso, nel senso più ampio del termine, ecco le competenze professionali di un giovane avvocato come me non possono che desiderare di approfondirsi in campo specifico e in campo aspecifico. In campo specifico vuol dire desiderare di aggiornarmi su novità legislative, di conoscere le migliori prassi, di conoscere le non migliori prassi, di avere un approccio di interdisciplinarietà interna alla professione, come confronto con colleghi, le competenze (e qui non le leggo tutte perché sarebbe lungo) aspecifiche sono quelle che in termine di formazione adulti si chiamano oggi trasversali, cioè sono quelle competenze su cui uno si spende come professionista di un settore nel quale - il nostro per esempio - sei chiamato a sapere molte più cose di quante ne devi saper fare, e a saper fare molte più cose di quanto altri pensano che tu debba saper fare. Faccio l'esempio. Se io vado in tribunale dei minori normalmente sono pensato, (non io dico l'avvocato) colui che ha quello specifico ruolo, un po' difficile come spazio. Se io come avvocato vado cosciente che questo mio specifico ruolo di difensore, non di psicologo, di rappresentante processuale non di consulente, comunque è arricchito da una visione delle

cose in questa particolare materia molto più ampia, questo "dignifica" il mio lavoro. L'articolo 13, visto che il consigliere gentilmente ha letto il 12, cosa dice? è dovere curare costantemente la propria competenza professionale, accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali si svolge l'attività. Ciò vuol dire che io come avvocato faccio l'avvocato, non desidero fare solo l'avvocato di famiglia e di minori, per dire, ma se desidero fare questa particolare materia devo avere il ragionevole dubbio che questa delicata materia merita approfondimenti anche di carattere trasversale.

Concludo facendovi l'esempio del medico. È scontato che un medico ha sempre avuto relazioni con il paziente, ha sempre avuto relazioni interpersonali, ma la novità di questo momento, storico intendo dire proprio su un piano di formazione adulti, è che si studi che cosa debba fare il medico e come si possa formare in maniera programmata su ciò che è una sua competenza trasversale, e lo vediamo nei medici, almeno i miei amici che sono disorientati dai troppi impegni da essere anche un po', tra virgolette, attenti alla relazione. Eppure questa come novità non è nel fatto che il medico di 1000 anni fa non aveva questa relazione, è che la sperimentava giorno per giorno, con il dubbio e con l'errore la modificava, la competenza trasversale che io reputo poter essere anche, non il solo, anche un campo di arricchimento del nostro aggiornamento professionale, è proprio la competenza, le nostre competenze in un campo dove la sofferenza, la gestione dei conflitti, la capacità di mediazione nel senso alto, non di un'altra professione, mediatore familiare, della cultura della mediazione che è dell'avvocato, l'approccio all'interculturalità, la categoria di abbandono, di interesse del minore, di affidamento, queste categorie meritano un approfondimento di carattere interdisciplinare, con piccoli gruppi di lavoro che si chiama autoformazione. Questo è desiderato da noi avvocati, come ho sentito dire, se non hanno mentito, è desiderato dai magistrati a Trento (e non hanno mentito). Questa è la novità di questo momento, noi saremo adeguati al nostro ruolo non a fare meglio gli psicologi o gli operatori sociali, laddove ci metteremo in gioco, nella nostra formazione, nel nostro aggiornamento professionale, anche su questi campi. Io ho un ragionevole dubbio che di queste cose, dette in maniera molto volante, ne so ancora

molto poco, ho il grande desiderio, che magari vi può sembrare anche infantile, per rimanere in tema, che ne vorrei sapere di più. Mi auguro anche voi.

Valeria Vecchioli Belcaro

Presidente della Camera Minorile in CamMino

Prima di tutto io vorrei ricordare, così come un atto doveroso, la scomparsa dell'avvocato Martino, che ci ha colpito a fondo, abbiamo cercato di stare vicino a Romilda, di confortarla, di sostenerla un poco, ma naturalmente ecco un tributo di voi tutti farebbe piacere, io sono convinta, perché lei sa quanto era amato il marito, però una testimonianza tutti insieme può sicuramente rallegrarla, perché il vuoto è immancabile, e sarà sempre più ...

Io vi ringrazio anche di questa partecipazione a questo evento, che, vi dirò la verità, ci ha molto affratellato, perché abbiamo preparato questo convegno sempre a casa di Romilda, per favorirla, per cercare di stare insieme, per lavorare insieme, per ridarle il gusto di lavorare, il gusto di partecipare, il gusto di fare una cosa che

sicuramente Carlo approvava e ci canzonava un po' ma noi lo perdonavamo, "è un maschio che vuoi che dica?". E così sempre veniva a salutarci, sempre veniva a rallegrarsi, sebbene un po' ironicamente con noi, e devo dire la verità che è mancato a tutti noi.

Dopo questo doveroso ricordo io ringrazio tutti quanti di essere intervenuti, specialmente i magistrati, e devo dire la verità che è la prima che ad un convegno io vedo tanti magistrati, molto interessati e molto attivi. Mi dispiace solo che tutti i giudici della prima sezione, sezione famiglia, non abbiano creduto opportuno partecipare.

Ringrazio tutti voi e cercheremo appunto di essere il più attivi possibile, di lavorare, di esaminare nuovi problemi. Ho parlato molto con il presidente del tribunale per i minori per augurarci un tavolo comune di lavoro, se possibile un piccolissimo notiziario che ci dia le indicazioni del tribunale di ordine pratico, e poi un minimo di giurisprudenza mensile, bimensile, che farebbe comodo a tutti noi per cercare di orientarci. Speriamo che tutto questo piano piano si maturi, vi ringrazio.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 2/2001 di Temi romana sono stati erroneamente indicati:

- il nominativo di Paolo Agnino in luogo di Alessandro Cassiani in copertina tra i componenti del Comitato di Direzione della rivista;
- il nominativo di Federica Campioni, sia nell'indice che a pagina 123;
- il Tribunale di Viterbo in luogo del Tribunale di Roma nelle ordinanze indicate nell'indice e alle pagine 110 e 111, le quali erano:
la prima del 25 ottobre 2001 - Pres. Briasco - Est. Baccharini - parti: Fall. I.R. c/ Soc. S.I.;
la seconda del 27 marzo 2002 - Pres. Grimaldi - Est. Baccharini - parti Soc. S.I. c/ Fall. I.R.